



DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Ministro degli affari esteri (MOGHERINI)
e dal Ministro della giustizia (ORLANDO)
di concerto con il Ministro dell'interno (ALFANO)
e con il Ministro dell'economia e delle finanze (PADOAN)**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 AGOSTO 2014

Ratifica ed esecuzione del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Panama, fatto a Panama il 25 novembre 2013, e del Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Panama, fatto a Panama il 25 novembre 2013

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	9
Analisi tecnico-normativa	»	14
Analisi di impatto della regolamentazione (AIR).....	»	22
Disegno di legge.....	»	30
Testo del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale ..	»	33
Testo del Trattato di estradizione	»	54

ONOREVOLI SENATORI. -

- a) *Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Panama*

I. PREMESSA

Il presente Trattato si inserisce nell'ambito degli strumenti finalizzati all'intensificazione e regolamentazione puntuale e dettagliata dei rapporti di cooperazione posti in essere dall'Italia con i vari Paesi al di fuori dell'Unione europea, così perseguendo l'obiettivo di migliorare la cooperazione giudiziaria internazionale e rendere più efficace, nel settore giudiziario penale, il contrasto al fenomeno della criminalità.

Con tale Trattato viene avviato un processo di sviluppo estremamente significativo ed importante dei rapporti italo-panamensi, consentendo, nel campo della cooperazione giudiziaria penale, l'attuazione e l'operatività in concreto di una stretta ed incisiva collaborazione tra i due Paesi.

L'adozione di norme che disciplinino e regolamentino in modo preciso ed accurato il settore dell'assistenza giudiziaria penale è stata imposta dall'attuale realtà sociale, caratterizzata da sempre più frequenti ed estesi rapporti tra i due Stati in qualsiasi settore (economico, finanziario, commerciale, flussi migratori, ecc.). La incontestabile conseguenza del crescente scambio di rapporti tra i due Paesi comporta inevitabilmente una comune esigenza di reciproca assistenza giudiziaria penale.

II. PREVISIONI GENERALI

L'ampiezza degli intenti perseguiti con il Trattato è esplicitata nelle norme generali,

laddove le Parti s'impegnano a prestarsi reciprocamente la più ampia assistenza giudiziaria in molteplici settori.

L'assistenza giudiziaria potrà riguardare, tra l'altro, la notificazione degli atti giudiziari; l'assunzione di testimonianze o di dichiarazioni (tra cui anche l'assunzione di interrogatorio di indagati ed imputati); l'espletamento e la trasmissione di perizie; le attività di acquisizione documentale; l'invio di documenti, atti ed elementi di prova; la ricerca ed identificazione di persone; il trasferimento di persone detenute al fine di rendere testimonianza o di partecipare ad altri atti processuali; l'esecuzione di ispezioni giudiziarie o l'esame di luoghi o di oggetti; l'esecuzione di indagini, perquisizioni, congelamenti, sequestri e confische di beni pertinenti al reato e dei proventi di reato. Inoltre, è previsto lo scambio di informazioni di carattere penale e sulla legislazione, nonché qualsiasi altra forma di assistenza che non sia in contrasto con la legislazione dello Stato richiesto (articolo 1).

Coerentemente ai più moderni strumenti di cooperazione internazionali, il Trattato prevede un temperamento del cosiddetto *principio della doppia incriminazione* e, pertanto, l'assistenza giudiziaria potrà essere prestata, in generale, anche quando il fatto per cui si procede non costituisce reato nello Stato richiesto. Tuttavia, il principio della doppia incriminazione rivive (e, quindi, il fatto per cui si procede deve costituire reato anche nello Stato richiesto) allorché la richiesta di assistenza ha ad oggetto l'esecuzione di perquisizioni, sequestri, confisca di beni ed altri atti che, per la loro natura, incidono su diritti fondamentali delle persone o risultano invasivi di luoghi o cose (articolo 2).

L'assistenza giudiziaria potrà essere rifiutata dallo Stato richiesto, oltre che nei consueti casi ormai consolidatisi nelle discipline pattizie internazionali (ovvero quando si procede per un reato politico o per un reato militare; quando si hanno fondati motivi per ritenere che la richiesta di assistenza possa essere strumentale a perseguire, in qualsiasi modo, una persona per motivi di razza, religione, nazionalità, opinioni politiche, ecc. ovvero che la posizione di detta persona possa essere pregiudicata per tali motivi; quando l'accoglimento della richiesta di assistenza giudiziaria possa compromettere la sovranità, la sicurezza e l'ordine pubblico o altri interessi nazionali dello Stato richiesto; ecc.), anche quando la persona nei cui confronti si procede è già stata indagata e giudicata per lo stesso fatto dallo Stato richiesto (cosiddetto principio del *ne bis in idem*). Infine, la richiesta di assistenza giudiziaria potrà essere negata quando il reato per cui si procede è punito dallo Stato richiedente con un tipo di pena proibita dalla legge dello Stato richiesto e qualora la sua esecuzione possa determinare conseguenze contrastanti con i principi fondamentali dell'ordinamento e della legislazione dello Stato richiesto (ad es. quando alla persona nei cui confronti procede lo Stato richiedente può applicare la pena di morte ovvero trattamenti illegali e disumani ai sensi della legislazione dello Stato richiesto) - (articolo 3).

Il Trattato disciplina dettagliatamente quale debba essere la forma ed il contenuto della richiesta di assistenza giudiziaria (articolo 5) e stabilisce che la stessa sia trasmessa per via amministrativa attraverso Autorità centrali appositamente designate dalle Parti contraenti (articolo 4). Le Autorità centrali, inoltre, dialogheranno direttamente tra loro anche per ogni questione attinente alla richiesta di assistenza giudiziaria.

Sotto il profilo operativo, le Parti si impegnano a collaborare tempestivamente in conformità alla legislazione dello Stato richie-

sto, ma è anche prevista la possibilità di eseguire la domanda di assistenza secondo modalità particolari indicate dalla Parte richiedente sempre che ciò non contrasti con la legislazione della Parte richiesta (articolo 6). Inoltre è prevista l'eventualità del ricorso a collegamenti in videoconferenza per l'assunzione di testimonianze o dichiarazioni, previo accordo specifico tra gli Stati e compatibilmente con la rispettiva legislazione e con le possibilità tecniche di ciascun Stato (articolo 14). Viene anche prevista la possibilità di consentire a soggetti indicati dalla Parte richiedente di essere presenti all'esecuzione della richiesta e di essere autorizzati a rivolgere domande in relazione alle attività di assistenza giudiziaria, tramite le Autorità competenti della Parte richiesta (articolo 6, paragrafo 3).

Il Trattato prevede, poi, una serie di garanzie in favore della persona interessata dalla richiesta di assistenza giudiziaria.

La persona chiamata a testimoniare o a rendere dichiarazioni potrà rifiutarsi di rendere testimonianza o dichiarazione quando ciò sia previsto indifferentemente dalla legislazione della Parte richiesta o della Parte richiedente (articolo 9).

Le Parti contraenti, inoltre, si impegnano a considerare le immunità e prerogative stabilite dai reciproci ordinamenti in favore della persona nei cui confronti deve essere eseguita la richiesta di assistenza ed a mantenere la riservatezza con riferimento al contenuto della richiesta di assistenza giudiziaria, alla documentazione giustificativa ed ai risultati della esecuzione della domanda (articolo 6).

III. PREVISIONI SPECIFICHE

Una disciplina di dettaglio è prevista per specifiche attività di assistenza giudiziaria.

In particolare, sono singolarmente regolamentate: la notifica degli atti del procedimento (articolo 8); l'assunzione probatoria nel territorio della Parte richiesta (articolo

9); la trasmissione di documenti o atti, che – se trasmessi in copia – dovranno essere solo certificati come conformi all'originale e non dovranno recare particolari forme di legalizzazione (articolo 15); l'assunzione probatoria (citazione, comparizione e partecipazione ad atti processuali) nel territorio della Parte richiedente (articolo 10).

Al fine di consentire, poi, la comparizione di persone detenute per rendere testimonianza o la partecipazione ad altri atti processuali dinanzi alle Autorità competenti della Parte richiedente, è disciplinato il trasferimento temporaneo di persone detenute nel territorio della Parte richiedente per il tempo necessario all'espletamento delle attività richieste ed a condizione che vengano trattenute in stato di custodia (articolo 12).

Sono, quindi, disciplinati in modo specifico attività di indagine incidenti su luoghi o cose.

In tema di perquisizioni, sequestro dei proventi e delle cose pertinenti al reato, confisca e congelamento degli stessi, sono comunque fatti salvi i diritti dei terzi di buona fede ed il diritto alla riconsegna dei beni alla Parte richiesta se ciò espressamente convenuto (articoli 16 e 17).

L'attività di assistenza giudiziaria potrà anche avere ad oggetto l'espletamento di accertamenti bancari presso istituti di credito presenti nel territorio della Parte richiesta. In tale caso non potranno essere opposti alla esecuzione della richiesta motivi di segreto bancario (articolo 18).

Altra forma di collaborazione prevista è quella dello scambio di informazioni sui procedimenti penali e sulle condanne inflitte nel proprio Paese nei confronti dei cittadini dell'altra Parte (articolo 20). Viene, inoltre, contemplata la possibilità di scambio di informazioni circa le leggi e le procedure vigenti nei due Paesi, sempre nell'ottica di facilitare l'applicazione del Trattato (articolo 21).

Infine, sono presenti specifiche previsioni in ordine alla ripartizione delle spese soste-

nute per l'esecuzione dell'attività di assistenza giudiziaria. Al riguardo, di regola, le spese per l'esecuzione della rogatoria sono sostenute dalla Parte richiesta, salve specifiche ipotesi in cui gli oneri sono a carico della Parte richiedente (articolo 24).

IV. PREVISIONI CONCLUSIVE

La Parti contraenti hanno poi inteso non limitare le possibili ipotesi di collaborazione solo al presente Trattato, ma hanno espressamente stabilito di concedersi assistenza giudiziaria anche sulla base di altri accordi internazionali applicabili o in conformità ai propri ordinamenti nazionali (articolo 19).

Le eventuali controversie che dovessero insorgere in punto di interpretazione e di applicazione del Trattato verranno risolte attraverso contatti e consultazioni dirette delle Autorità centrali. Qualora non venga raggiunto un accordo la questione sarà risolta mediante consultazione diplomatica (articolo 25).

Nell'ultima previsione dell'accordo (articolo 26) sono disciplinate le diverse vicende giuridiche che riguardano o potrebbero riguardare il Trattato.

Entrambi gli Stati dovranno sottoporre il Trattato a procedura di ratifica in conformità delle proprie legislazioni. L'accordo entrerà in vigore il trentesimo giorno dalla data della seconda delle due notifiche con cui le Parti contraenti si saranno comunicate ufficialmente, per via diplomatica, l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne di ratifica. Il detto lasso di tempo mira a consentire l'idonea divulgazione della nuova disciplina pattizia.

Il Trattato ha durata indeterminata, salva la possibilità di ciascuna parte di recedere in qualsiasi momento con comunicazione scritta all'altra Parte per via diplomatica. La cessazione di efficacia del Trattato avrà effetto decorsi centoottanta giorni dopo la predetta comunicazione.

Infine, la disciplina prevista nel presente Trattato si applica alle richieste di assistenza giudiziaria presentate dopo la sua entrata in vigore, anche se riferibili a fatti commessi prima.

b) *Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Panama*

I. PREMESSA

Il presente Trattato si inserisce nell'ambito degli strumenti finalizzati all'intensificazione e regolamentazione puntuale e dettagliata dei rapporti di cooperazione posti in essere dall'Italia con i vari Paesi al di fuori dell'Unione europea, così perseguendo l'obiettivo di migliorare la cooperazione giudiziaria internazionale e rendere più efficace, nel settore giudiziario penale, il contrasto al fenomeno della criminalità.

Con tale Trattato viene avviato un processo di sviluppo estremamente significativo ed importante dei rapporti italo-panamensi, consentendo, nel campo della cooperazione giudiziaria penale, l'attuazione e l'operatività in concreto di una stretta ed incisiva collaborazione tra i due Paesi.

L'adozione di norme che disciplinino e regolamentino in modo preciso ed accurato la materia dell'extradizione è stata imposta dalla attuale realtà sociale, caratterizzata da sempre più frequenti ed estesi rapporti tra i due Stati in qualsiasi settore (economico, finanziario, commerciale, flussi migratori, ecc.). La incontestabile conseguenza del crescente scambio di rapporti tra i due Paesi comporta inevitabilmente anche lo sviluppo di fenomeni criminali che coinvolgono entrambi gli Stati e, quindi, l'esigenza di disciplinare uniformemente le esigenze di consegna di persone che sono sottoposte a procedimenti penali o devono eseguire una pena.

II. PREVISIONI GENERALI

L'ambito del Trattato è esplicitato nelle norme generali, laddove le Parti s'impegnano reciprocamente a consegnarsi persone ricercate che si trovano sul proprio territorio per dare corso ad un procedimento penale (*extradizione processuale*) ovvero al fine di consentire l'esecuzione di una condanna definitiva (*extradizione esecutiva*) - (articolo 1).

In generale, l'extradizione sarà concessa quando il fatto per cui si procede o si è proceduto nello Stato richiedente è previsto come reato anche dalla legislazione dello Stato richiesto (cosiddetto principio della doppia incriminazione).

L'extradizione processuale richiede, poi, che il reato per cui si procede sia punito da entrambi i Paesi con la pena della reclusione per un periodo di almeno un anno, mentre l'extradizione esecutiva richiede che la pena residua ancora da espiare sia pari ad almeno sei mesi (articolo 2).

Il Trattato prevede due tipologie di rifiuto dell'extradizione.

L'extradizione *sarà negata*, oltre che nei consueti casi ormai consolidatisi nelle discipline pattizie internazionali (ovvero quando si procede o si è proceduto per un reato politico o per un reato militare; quando si hanno fondati motivi per ritenere che la richiesta di estradizione possa essere strumentale a perseguire, in qualsiasi modo, la persona richiesta per motivi di razza, religione, nazionalità, opinioni politiche, ecc., ovvero che la posizione di detta persona possa essere pregiudicata per tali motivi; quando l'accoglimento della richiesta di estradizione possa compromettere la sovranità, la sicurezza e l'ordine pubblico od altri interessi nazionali dello Stato richiesto, ovvero determinare conseguenze contrastanti con i principi fondamentali dell'ordinamento e della legislazione di questo Paese), anche quando la persona richiesta sia stata già definitivamente giudicata nello Stato richiesto per lo stesso fatto per cui si richiede la consegna (cosiddetto principio del *ne bis in idem*) ov-

vero quando, nello Stato richiesto, sia intervenuta una causa di estinzione del reato (o della pena). Inoltre, la richiesta di estradizione sarà rifiutata quando il reato per cui si procede è punito dallo Stato richiedente con un tipo di pena proibita dalla legge dello Stato richiesto e quando vi sia fondato motivo di ritenere che la persona richiesta possa essere sottoposta, per il reato oggetto della domanda di estradizione, a trattamenti illegali e disumani; nonché quando la consegna può determinare conseguenze contrastanti con i principi fondamentali dell'ordinamento e della legislazione dello Stato richiesto (ad es. quando la persona richiesta può essere assoggettata alla pena di morte ovvero a trattamenti illegali e disumani ai sensi della legislazione dello Stato richiesto) - (articolo 3).

Diversamente, l'extradizione potrà essere negata quando lo Stato richiesto rivendichi la sua giurisdizione sul reato oggetto della richiesta di estradizione ovvero abbia in corso un procedimento penale riferibile al medesimo illecito penale. Inoltre, la consegna potrebbe non essere accordata quando ciò possa contrastare con valutazioni di carattere umanitarie riferibili all'età, alle condizioni di salute o ad altre specifiche condizioni personali della persona richiesta degne di particolare considerazione (articolo 4).

Un particolare motivo di rifiuto facoltativo della estradizione specificamente disciplinato riguarda l'extradizione del cittadino. Ciascuno Stato si è riservato il diritto di rifiutare l'extradizione dei propri cittadini, anche quando sia possibile. Tuttavia, nel caso in cui lo Stato richiesto dovesse rifiutare la consegna di un suo cittadino, lo Stato richiedente potrà chiedere il perseguimento penale della persona richiesta nello Stato richiesto, in conformità alle leggi di questo Paese (articolo 5).

Il Trattato disciplina, poi, dettagliatamente quale debba essere la forma ed il contenuto della richiesta di estradizione, nonché la tipologia e la forma dei documenti da allegare

a sostegno della domanda (articolo 7), e stabilisce che la stessa sia trasmessa per via amministrativa attraverso Autorità centrali appositamente designate dalle Parti contraenti. Le Autorità centrali, inoltre, dialogheranno direttamente tra loro anche per ogni questione attinente alla richiesta di estradizione (articolo 6).

Sotto il profilo operativo, la domanda di estradizione sarà decisa in conformità alle procedure previste dall'ordinamento dello Stato richiesto, il quale avrà l'obbligo di motivare ed informare l'altro Stato di eventuali ragioni di rifiuto della consegna (articolo 9).

Per i casi più urgenti, gli Stati potranno chiedere l'arresto provvisorio della persona richiesta, salva - poi - la presentazione della formale richiesta di estradizione entro sessanta giorni dall'esecuzione dell'arresto, pena l'inefficacia dell'arresto medesimo e di ogni misura coercitiva eventualmente imposta (articolo 12).

Lo Stato richiesto potrà esigere informazioni supplementari qualora la domanda di estradizione non sia completa o rechi dati insufficienti per consentire la decisione (articolo 8). Nel caso della presentazione di più richieste di estradizione da parte dello Stato richiedente e di altri Stati terzi, nei confronti della medesima persona, sono stabiliti specifici criteri al fine di valutare e decidere a quale delle domande dovrà essere data esecuzione (articolo 13).

Coerentemente con i più moderni strumenti di cooperazione internazionali, il Trattato prevede e disciplina anche la cosiddetta procedura semplificata di estradizione che si fonda sul consenso (irrevocabile) alla consegna espresso dalla persona richiesta. In tale caso, la consegna allo Stato richiedente potrà essere concessa sulla base della sola domanda di arresto provvisorio e senza che sia necessaria la presentazione di tutta la documentazione richiesta a sostegno della domanda di estradizione (articolo 16).

La consegna della persona richiesta dovrà avvenire entro quaranta giorni dalla data in cui lo Stato richiedente ha avuto comunicazione formale della concessione dell'extradizione (articolo 14).

Resta salva la possibilità per lo Stato richiesto di differire la consegna qualora sia in corso, in tale Stato, un procedimento penale ovvero l'esecuzione della pena a carico della persona richiesta per reati diversi da quello oggetto della richiesta di estradizione. In tale evenienza, comunque, i due Paesi potranno accordarsi per una consegna temporanea della persona richiesta al fine di consentire lo svolgimento del procedimento penale nello Stato richiedente (articolo 15).

L'accordo bilaterale prevede, poi, la peculiare garanzia del cosiddetto *principio di specialità* in favore della persona estradata. Tale persona, infatti, non potrà essere perseguita o arrestata dallo Stato richiedente per reati diversi commessi precedentemente alla consegna; tale garanzia viene meno, però, se lo Stato richiesto acconsente a che lo Stato richiedente proceda nei confronti della persona estradata, ovvero quando la presenza della persona estradata nel territorio dello Stato richiedente non sia più connessa al motivo per il quale l'extradizione è stata accordata e, quindi, debba essere considerata come una presenza nel territorio in parola assolutamente volontaria (articolo 10).

Infine, sono presenti specifiche previsioni in ordine alla consegna allo Stato richiedente delle cose sequestrate alla persona estradata (strumenti, proventi o altre cose relative al reato) rinvenute nello Stato richiesto (articolo 17); al transito nei rispettivi territori di una persona estradata da uno Stato terzo (articolo 18); alle spese sostenute per la procedura di estradizione (articolo 19); allo scambio informativo in merito all'esito del procedimento penale ovvero all'esecuzione della condanna nello Stato richiedente successivamente all'extradizione (articolo 20).

III. PREVISIONI CONCLUSIVE

La Parti contraenti hanno, quindi, inteso non limitare le possibili ipotesi di collaborazione solo al presente Trattato, ma hanno espressamente stabilito di cooperare in materia di estradizione anche sulla base di altri accordi internazionali applicabili (articolo 21).

Le eventuali controversie che dovessero insorgere in punto di interpretazione e di applicazione del Trattato verranno risolte direttamente mediante consultazione diplomatica (articolo 23).

Le Parti contraenti inoltre si sono impegnate a rispettare il carattere di segretezza o riservatezza della richiesta di estradizione e della documentazione relativa (articolo 22).

Nell'ultima previsione del Trattato (articolo 24) sono disciplinate le diverse vicende giuridiche che riguardano o potrebbero riguardare il Trattato.

Entrambi le Parti dovranno sottoporre il Trattato a procedura di ratifica in conformità delle proprie legislazioni. L'accordo entrerà in vigore il trentesimo giorno dalla data della seconda delle due notifiche con cui le Parti contraenti si saranno comunicate ufficialmente, per via diplomatica, l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne di ratifica. Tale lasso di tempo consente una idonea divulgazione della nuova disciplina pattizia.

Il Trattato ha durata indeterminata, salva la possibilità di ciascuna parte di recedere in qualsiasi momento con comunicazione scritta all'altra Parte per via diplomatica. La cessazione di efficacia del Trattato avrà effetto decorsi centoottanta giorni dopo la predetta comunicazione e non pregiudicherà le procedure di estradizione già in corso.

Infine, la disciplina prevista nel presente Trattato si applica alle richieste di estradizione presentate dopo la sua entrata in vigore, anche se riferibili a fatti commessi prima.

RELAZIONE TECNICA

ITALIA-PANAMA. TRATTATO DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE

Relativamente al Trattato di cui in epigrafe, si evidenzia, ai fini di una stima degli oneri derivanti dalla sua attuazione, che le statistiche del Ministero della giustizia rilevano, allo stato, la presenza di nove (9) connazionali detenuti presso strutture penitenziarie panamensi, mentre si trovano ristretti presso strutture penitenziarie italiane due (2) cittadini panamensi.

Ciò posto, e a scopo puramente prudenziale, si reputa opportuno ritenere che nel futuro possano trovarsi nelle condizioni previste per ottenere il trasferimento nei rispettivi Paesi, un numero quanto meno pari di detenuti.

L'articolo 1, comma 2, lettera (h), e l'articolo 12, comma 1, del presente Accordo, prevede la possibilità che possano essere disposti trasferimenti temporanei di detenuti per poter partecipare agli atti processuali al fine di rendere testimonianza o interrogatori.

Ciò posto, considerato che il passaggio aereo a/r (Italia - Panama e viceversa) è pari mediamente a € 770,00 (tariffa Alitalia, classe economica), l'onere annuo per il trasferimento temporaneo di almeno due (2) detenuti viene così determinato:

Spese di viaggio per il trasferimento temporaneo di 2 detenuti

- € 770,00 (passaggio aereo a/r) x 2 (n. detenuti max. annuo) = € 1.540,00

Spese di viaggio per gli accompagnatori

- Relativamente alle spese di viaggio per gli accompagnatori, si può ipotizzare un numero di due unità per ciascun estradando da trasferire in Italia ed una diaria di euro 101,46 (Colonna D della Tabella B del D.M. 13 gennaio 2003 diaria già ridotta del 20 per cento ai sensi della legge n. 248 del 2006) da corrispondere a ciascun accompagnatore. A tale fine si rende noto che gli accompagnatori rivestono, generalmente, la qualifica di ufficiale di Polizia Giudiziaria.

A ciascun accompagnatore spetta la possibilità di usufruire di vitto e alloggio gratuiti, quindi la sopracitata diaria è ridotta ad un quarto ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del R.D. 3 giugno 1926, n. 941, per un importo totale pari a € 25,365.



Il costo del biglietto aereo a/r per ciascun accompagnatore è pari a circa **770 euro** (tariffa Alitalia, classe economica) e a ciascun accompagnatore spetta una maggiorazione del 5 per cento sul prezzo del biglietto aereo ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 836 del 1973).

Pertanto, considerato due accompagnatori per ciascun trasferimento temporaneo di detenuti (numero 2) ed una missione di due giorni per una sola volta l'anno, l'onere annuo sarà così determinato:

- Totale accompagnatori 2 x ciascun detenuto (2) = n . 4 accompagnatori;
- Biglietto aereo Roma - Panama City andata e ritorno per 1 accompagnatore: euro 770 + euro 38,50 (maggiorazione 5% ex articolo 14, legge n. 836 del 1973) = euro 808,50 x 1missione annua = **€ 808,50**;
- Spese di missione per 1 accompagnatore: € 25,365 x 1 accompagnatore x 2 giorni di missione = **€ 50,73**;
- TOTALE SPESE DI VIAGGIO: € 808,50 x 4 accompagnatori = **€ 3.234,00**;
- TOTALE SPESE DI MISSIONE: € 25,365 x 4 (accompagnatori) x 2 (giorni di missione) = **€ 203,00** (arrotondato).

Spese di traduzione di atti e dei documenti

- Le spese annuali di traduzione degli atti e dei documenti possono forfettariamente essere quantificate in **€ 5.000,00**.

Casi annui ipotizzati di comparizione di testimoni o periti

- Spese di viaggio (costo medio a/r Roma - Panama City) € 770,00 x 4 casi (comparizione di testimoni o periti) **€ 3.080,00**
- Spese di soggiorno (€ 130 x 2 giorni x 4 testimoni o periti) **€ 1.040,00**
- Spese di vitto x 4 testimoni o periti: € 50 x 4 testimoni o periti x 2 giorni di missione **€ 400,00**
- Spese per compensi (comprehensive di onorari ed indennità):
€ 100 x 2 richieste x 1 esame x 2 giorni: **€ 400,00**

E' opportuno ricordare che i testimoni e periti invitati a comparire dinanzi alle Autorità competenti non rivestono la qualifica di dipendente pubblico ma trattasi di professionisti.



Esame mediante videoconferenza

In relazione alla comparizione mediante videoconferenza, si può ragionevolmente ipotizzare un maggior ricorso del predetto strumento in misura del 100 per cento rispetto al numero delle rogatorie pendenti.

Per determinare il maggior onere connesso alla applicazione dell'Accordo, è necessario calcolare il costo del collegamento ipotizzato di almeno 10 rogatorie effettuate attraverso videoconferenza.

Secondo le tariffe Telecom un collegamento audiovisivo con i Paesi sud americani ha un costo medio di 400 euro ogni ora.

Ipotizzando un collegamento della durata media di 2 ore giornaliere (per un giorno), si determina un costo per videoconferenza secondo il seguente calcolo: € 400 x 2 (ore) x 10 rogatorie = € 8.000,00.

A tale importo occorre poi aggiungere le spese per l'assistenza di un interprete, ove necessario.

Ipotizzando un ricorso agli interpreti nel 50 per cento dei casi (numero 5) ed un onorario a circa 50 euro per ogni ora di collegamento si determina il seguente onere: € 50 x 2 (ore) x 1 (giorno) x 5 casi = € 500.

L'onere totale derivante dal Trattato ammonta a € 23.397 annui a decorrere dall'anno 2014. Di questi, € 9.497 hanno natura di oneri valutati ed € 13.900 di oneri autorizzati. Per la copertura finanziaria dell'importo si fa ricorso al Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

Per quanto concerne gli oneri valutati (€ 9.497), il Ministero della giustizia provvederà al monitoraggio della spesa e le eventuali variazioni verranno effettuate nell'ambito del programma "Giustizia civile e penale" e, comunque, della missione "Giustizia" dello stato di previsione del Ministero della giustizia.



ITALIA - PANAMA. TRATTATO DI ESTRADIZIONE DEL 25 NOVEMBRE 2013

La relazione tecnica in questione ha per oggetto la quantificazione degli oneri connessi alla applicazione del Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Panama.

Ai fini di una stima, sia pure a carattere approssimativo dei suddetti oneri, si è tenuto conto dei dati forniti dai competenti uffici di questo Ministero relativamente alle richieste di estradizione.

Allo stato, si evidenzia che attualmente si trovano ristretti presso strutture penitenziarie panamensi nove (9) nostri connazionali.

Ciò posto, e a scopo puramente prudenziale, si reputa opportuno ritenere che nel futuro possano trovarsi nelle condizioni previste per ottenere l'extradizione in Italia, in conformità con quanto previsto dagli Accordi internazionali vigenti almeno dieci (10) cittadini italiani.

Considerato che il passaggio aereo di sola andata dal Panama (capitale Panama City) verso l'Italia è pari mediamente a € 1.000,00 (tariffa Alitalia, classe economica), l'onere per il solo trasferimento degli estradandi viene così determinato:

Spese di viaggio per il trasferimento di 10 estradandi

- € 1.000,00 (passaggio aereo) x 10 (n. estradandi max annuo) = € 10.000,00

Spese di viaggio per gli accompagnatori

- Relativamente alle spese di viaggio per gli accompagnatori, si può ipotizzare un numero di due unità per ciascun estradando da trasferire in Italia ed una diaria di euro 101,46 (Colonna D della Tabella B del D.M. 13 gennaio 2003 diaria già ridotta del 20 per cento ai sensi della legge n. 248 del 2006) da corrispondere a ciascun accompagnatore. A tale fine si rende noto che gli accompagnatori rivestono, generalmente, la qualifica di ufficiale di Polizia Giudiziaria.

A ciascun accompagnatore spetta la possibilità di usufruire di vitto e alloggio gratuiti, quindi la sopracitata diaria è ridotta ad un quarto ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del R.D. 3 giugno 1926, n. 941, per un importo totale pari a € 25,365.



Il costo del biglietto aereo a/r per ciascun accompagnatore è pari a circa 770 euro (tariffa Alitalia, classe economica) e a ciascun accompagnatore spetta una maggiorazione del 5 per cento sul prezzo del biglietto aereo ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 836 del 1973).

Pertanto, considerato due accompagnatori per ciascun estradando da trasferire in Italia ed una missione di due giorni per una sola volta l'anno, l'onere annuo sarà così determinato:

- Totale accompagnatori 2 x ciascun estradando (10) = n. 20 accompagnatori;
- Biglietto aereo Roma - Panama City andata e ritorno per 1 accompagnatore: euro 770 + euro 38,50 (maggiorazione 5 per cento ex articolo 14, legge n. 836 del 1973) = euro 808,50 x 1 missione annua = € 808,50;
- Spese di missione per 1 accompagnatore: € 25,365 x 1 accompagnatore x 2 giorni di missione = € 50,73;
- TOTALE SPESE DI VIAGGIO: € 808,50 x 20 accompagnatori = € 16.170,00;
- TOTALE SPESE DI MISSIONE: € 25,365 x 20 (accompagnatori) x 2 (giorni di missione) = € 1.015 (arrotondato).

• Spese di traduzione di atti e dei documenti

Le spese annuali di traduzione degli atti e dei documenti possono forfettariamente essere quantificate in € 5.000,00.

L'onere totale derivante dal Trattato ammonta a € 32.185 annui a decorrere dall'anno 2014. Di questi, € 27.185 hanno natura di oneri valutati ed € 5.000 di oneri autorizzati. Per la copertura finanziaria dell'importo si fa ricorso al Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

Per quanto concerne gli oneri valutati (€ 27.185), il Ministero della giustizia provvederà al monitoraggio della spesa e le eventuali variazioni verranno effettuate nell'ambito del programma "Giustizia civile e penale" e, comunque, della missione "Giustizia" dello stato di previsione del Ministero della giustizia.

L'onere complessivo derivante dal disegno di legge di ratifica del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale e del Trattato di estradizione tra Italia e ammonta pertanto a € 55.582 annui a decorrere dall'anno 2014.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito



23 LUG. 2014

POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

*Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Panama***Parte I – Aspetti tecnico – normativi di diritto interno****1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.**

Il Trattato tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Panama è preordinato a promuovere una rapida ed efficace collaborazione fra i due Paesi in materia di cooperazione giudiziaria, conformemente ai principi del diritto internazionale. I due Stati si impegnano a prestarsi assistenza giudiziaria in ogni procedimento concernente reati la cui repressione sia di competenza dello Stato richiedente. Il Trattato è in linea con il programma di Governo di rafforzamento della cooperazione giudiziaria penale per il contrasto al crimine transnazionale.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

L'intervento si inserisce nel seguente contesto normativo vigente: art. 696 c.p.p., che stabilisce il principio della prevalenza delle convenzioni e del diritto internazionale generale sul diritto interno; artt. 723 - 729 c.p.p., che regolano le rogatorie internazionali dall'estero e all'estero.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

L'Accordo non presenta aspetti idonei ad incidere sul quadro normativo vigente.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Il Trattato rispetta i principi costituzionali in materia di libertà personale. La sua ratifica avviene secondo il disposto dell'art. 80 della Costituzione.



5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a Statuto speciale, nonché degli enti locali.

Il Trattato non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie o a Statuto Speciale né con quelle degli enti locali.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'art. 118, primo comma, della Costituzione.

L'Accordo, come sopra evidenziato, non coinvolge le funzioni delle Regioni e degli enti locali, apparendo dunque compatibile con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'art. 118, comma 1, della Costituzione.

7) Verifica dell'assenza di "rilegificazioni" e della piena utilizzazione delle possibilità di "delegificazione" e degli strumenti di semplificazione normativa.

Il Trattato ha ad oggetto una materia assistita da riserva di legge, non suscettibile pertanto di "delegificazione".

Poiché tra i due Stati non era stato precedentemente stipulato alcun accordo di assistenza giudiziaria penale, non esiste una precedente regolamentazione normativa della materia: escludendosi, dunque, qualsivoglia "rilegificazione".

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non esistono progetti di legge all'esame del Parlamento su materia analoga.

9) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Il contenuto dell'Accordo è in linea con le principali pronunce della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione in materia di assistenza giudiziaria penale.

Parte II – Contesto normativo comunitario e internazionale

1) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

Il Trattato, regolando i rapporti tra uno Stato membro dell'Unione europea e uno Stato terzo, non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

2) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non figurano procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

3) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

L'intervento è compatibile con le altre Convenzioni firmate dall'Italia, ove è disciplinata l'assistenza giudiziaria in materia penale. In particolare, si evidenzia che l'Italia è parte della Convenzione del Consiglio d'Europa di assistenza giudiziaria firmata a Strasburgo il



20 aprile 1959 di cui, però, il Governo del Panama non è parte né ha inteso aderirvi come Stato terzo.

L'Accordo non appare in contrasto con altre convenzioni internazionali (terrorismo, criminalità organizzata, riciclaggio etc.) che pure prevedono l'assistenza giudiziaria in materia penale.

4) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Non esistono indicazioni giurisprudenziali della Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

5) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei Diritti dell'Uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Il Trattato appare in linea con gli indirizzi prevalenti della Corte Europea dei diritti dell'Uomo in materia di assistenza giudiziaria penale.

6) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

Il Trattato segue il modello indicato dalla Convenzione del Consiglio d'Europa di assistenza giudiziaria firmata a Strasburgo il 20 aprile 1959, aparendo dunque in linea con i modelli di accordo bilaterale in materia di assistenza giudiziaria seguiti dagli altri Stati membri dell'Unione Europea.

Parte III - Elementi di qualità sistematica e redazionale del testo

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità e della coerenza con quelle già in uso.

Il Trattato non introduce nuove definizioni normative.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

L'Accordo non contiene riferimenti ad altre leggi.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

Il Trattato non fa ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni o integrazioni alle disposizioni vigenti.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Non si producono effetti abrogativi.



5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di riviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Il Trattato non ha effetto retroattivo né contiene disposizioni aventi effetto retroattivo o di riviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente. Entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti Contraenti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne di ratifica.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto anche a carattere integrativo o correttivo.

Sul medesimo oggetto non sono state conferite deleghe anche a carattere integrativo o correttivo.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi: verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Non sono previsti successivi atti attuativi, ad eccezione della ratifica.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto Nazionale di Statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico - finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Il controllo e il monitoraggio statistico dell'utilizzo del Trattato sarà compiuto da parte dell'Ufficio per la Cooperazione Giudiziaria Penale della Direzione Generale della Giustizia Penale del Ministero della giustizia.



*Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il
Governo della Repubblica del Panama*

Parte I – Aspetti tecnico – normativi di diritto interno

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

Il Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Panama mira a promuovere una efficace collaborazione tra i due Paesi in materia di cooperazione giudiziaria penale.

Si tratta, in particolare, di un accordo in base al quale i due Stati si impegnano a consegnarsi, secondo le norme e le condizioni determinate nello stesso, le persone che, trovandosi sul territorio di uno dei due Stati, sono perseguite o condannate dalle autorità giudiziarie dell'altro Stato, ai fini dello svolgimento del processo o dell'esecuzione della pena o di altro provvedimento restrittivo della libertà personale.

Il Trattato è in linea con il programma di Governo di rafforzamento della cooperazione giudiziaria penale per il contrasto al crimine transnazionale.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

L'intervento si inserisce nel seguente contesto normativo vigente: art. 696 c.p.p. che stabilisce il principio della prevalenza delle convenzioni e del diritto internazionale generale sul diritto interno; artt. 697 – 722 c.p.p. che regolano l'extradizione per l'estero e dall'estero.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

L'Accordo non presenta aspetti idonei ad incidere sul quadro normativo vigente.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Il Trattato rispetta i principi costituzionali in materia di estradizione (articoli 10 e 26). La sua ratifica avviene secondo il disposto dell'art. 80 della Costituzione.

Deve evidenziarsi, in particolare, che, ai sensi dell'art. 3 dell'Accordo, costituisce motivo obbligatorio di rifiuto dell'extradizione il carattere politico del reato per il quale è stata fatta la richiesta o, ancora, il fatto che vi sia fondato motivo di ritenere che la persona richiesta possa essere sottoposta ad un trattamento crudele, inumano o degradante o a qualsiasi altra azione od omissione che violi i suoi diritti fondamentali.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a Statuto speciale, nonché degli enti locali.

Il Trattato non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie o a Statuto Speciale né con quelle degli enti locali.



6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'art. 118, primo comma, della Costituzione.

L'Accordo, come sopra evidenziato, non coinvolge le funzioni delle Regioni e degli enti locali, apparendo dunque compatibile con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'art. 118, comma 1, della Costituzione.

7) Verifica dell'assenza di "rilegificazioni" e della piena utilizzazione delle possibilità di "delegificazione" e degli strumenti di semplificazione normativa.

Il Trattato ha ad oggetto una materia assistita da riserva di legge, non suscettibile pertanto di "delegificazione".

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non esistono progetti di legge all'esame del Parlamento su analoga materia.

9) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Il contenuto dell'Accordo è in linea con le principali pronunce della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione in materia di estradizione.

Parte II - Contesto normativo comunitario e internazionale

1) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

Il Trattato, regolando i rapporti tra uno Stato membro dell'Unione europea e uno Stato terzo, non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

2) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non figurano procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

3) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

L'intervento è compatibile con le altre Convenzioni firmate dall'Italia ove è disciplinata l'estradizione. In particolare, si evidenzia che l'Italia è parte della Convenzione del Consiglio d'Europa firmata a Parigi il 13 dicembre 1957 di cui, però, il Panama non è parte e né vi ha inteso aderire come Stato terzo.

L'Accordo non appare in contrasto con le altre convenzioni internazionali (terrorismo, criminalità organizzata, riciclaggio etc.) che pure prevedono l'estradizione.

4) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.



Non esistono indicazioni giurisprudenziali della Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

5) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei Diritti dell'Uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Il Trattato appare in linea con gli indirizzi prevalenti della Corte Europea dei diritti dell'Uomo in materia di estradizione.

6) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

Il Trattato segue il modello indicato dalla Convenzione del Consiglio d'Europa di estradizione firmata a Parigi il 13 dicembre 1957 apparendo, dunque, in linea con i modelli di accordo bilaterale in materia di estradizione seguiti dagli altri Stati membri dell'Unione europea.

Parte III – Elementi di qualità sistematica e redazionale del testo

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità e della coerenza con quelle già in uso.

L'Accordo non introduce nuove definizioni normative.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

Il Trattato non contiene riferimenti ad altre leggi.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Non si fa ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni o integrazioni alle disposizioni vigenti.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Non sono contemplati effetti abrogativi.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di riviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

L'Accordo non contiene disposizioni aventi effetto retroattivo o di riviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.



6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto anche a carattere integrativo o correttivo.

Sul medesimo oggetto non sono state conferite deleghe anche a carattere integrativo o correttivo.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi: verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Non sono previsti successivi atti attuativi, ad eccezione della ratifica.
I termini contenuti nell'Accordo appaiono congrui.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto Nazionale di Statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico - finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Il controllo e il monitoraggio statistico dell'utilizzo del Trattato sarà compiuto da parte dell'Ufficio per la Cooperazione Giudiziaria Penale della Direzione Generale della Giustizia Penale del Ministero della giustizia.



ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

*Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Panama***SEZIONE 1. IL CONTESTO E GLI OBIETTIVI****A) Descrizione del quadro normativo vigente.**

L'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Panama è preordinato a promuovere una collaborazione fra i due Paesi in materia di assistenza giudiziaria penale.

L'intervento si inserisce nel seguente contesto normativo vigente: art. 696 c.p.p. che stabilisce il principio della prevalenza delle convenzioni e del diritto internazionale generale sul diritto interno; artt. 723 - 729 c.p.p. che regolano le rogatorie internazionali dall'estero e all'estero.

B) Illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione normativa e citazione delle relative fonti di informazione.

I due Stati si impegnano a prestarsi assistenza giudiziaria (in termini di ricerca e identificazione delle persone; notifiche; citazioni di testimoni e parti offese; trasmissione documenti e perizie; assunzione di testimonianze ed espletamento di interrogatori; trasferimento di persone detenute per il compimento di atti processuali; esecuzione di indagini, ispezioni, perquisizioni e sequestri; confische; scambio di informazioni) in ogni procedimento concernente reati la cui repressione sia di competenza dello Stato richiedente.

C) Rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche considerate, con riferimento al contesto internazionale ed europeo.

Data l'attuale assenza di accordi di cooperazione giudiziaria tra i due Stati, l'unica forma attraverso la quale questi possono prestarsi assistenza è quella della c.d. "cortesia internazionale". Si tratta evidentemente di una forma di assistenza su base volontaria, che non comporta alcun obbligo di cooperazione per le autorità competenti dei due Stati.

A tale riguardo è bene evidenziare che l'esistenza di rapporti commerciali tra i due Stati determina un aumento dei casi di cooperazione e la necessità di prestarsi assistenza.



D) Descrizione degli obiettivi da realizzare mediante l'intervento normativo e gli indicatori che consentono la verifica del grado di raggiungimento.

L'obiettivo da raggiungere è quello della cooperazione giudiziaria e della assistenza comprendente come sopra già evidenziato: la notifica di citazioni o di altri atti giudiziari; l'acquisizione di atti e di documenti o, se richiesto, l'informazione sul loro contenuto; l'assunzione di testimonianze e di interrogatori; l'effettuazione di perizie; le altre attività di assunzione di prove, compresa l'esecuzione di perquisizioni, ispezioni, esami di luoghi e persone, accertamenti documentali; il sequestro e la confisca di proventi, prodotti e cose pertinenti al reato; la trasmissione di sentenze penali, di certificati penali e di informazioni estratte dagli archivi giudiziari; la citazione di testimoni, parti offese, persone sottoposte a procedimenti penali, periti; il trasferimento temporaneo di persone detenute; lo scambio di informazioni sui procedimenti penali e sulla legislazione.

Gli indicatori che consentono la verifica del grado di raggiungimento dei sopracitati obiettivi sono rappresentati dai dati statistici sulle richieste di assistenza presentate.

E) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento legislativo.

I soggetti, pubblici e privati, destinatari della proposta sono: il Ministero della giustizia, le Autorità giudiziarie, il Ministero dell'interno, il servizio di cooperazione internazionale di polizia (Interpol), gli avvocati, i cittadini.

SEZIONE 2. LE PROCEDURE DI CONSULTAZIONE

Nel corso dei lavori per la predisposizione del Trattato è stato consultato il Ministero degli affari esteri.

SEZIONE 3. LA VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO (<<OPZIONE ZERO>>).

L'opzione di non intervento è stata valutata, ma scartata in quanto avrebbe significato il congelamento della situazione attuale.

SEZIONE 4. LA VALUTAZIONE DELLE OPZIONI ALTERNATIVE DI INTERVENTO REGOLATORIO.

La possibilità di utilizzare opzioni alternative di intervento è stata valutata con esito negativo. In particolare, nei rapporti bilaterali tra i due Stati non è applicabile la Convenzione europea di Strasburgo del 20 aprile 1959 in materia di assistenza giudiziaria penale poiché il Panama non è Stato parte del Consiglio d'Europa né ha aderito alla medesima Convenzione in qualità di Stato terzo.

SEZIONE 5. GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA E VALUTAZIONE DEGLI ONERI AMMINISTRATIVI E DELL'IMPATTO SULLE PMI**A) Metodo di analisi applicato per la misurazione degli effetti.**

L'opzione regolatoria proposta si giustifica per favorire la cooperazione giudiziaria tra i due Stati, in particolare con riferimento alla assistenza giudiziaria. La scelta si è fondata su



casi specifici e sui dati statistici di cui è titolare la Direzione Generale della Giustizia penale del Dipartimento per gli Affari di Giustizia del Ministero della giustizia.

Gli effetti potranno essere misurati attraverso la consultazione di tali dati.

Si è adottata tale soluzione dal momento che si è operata una comparazione con accordi già in vigore i quali hanno pienamente dimostrato la loro efficacia.

B) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta.

I vantaggi dell'opzione prescelta consistono nel fatto che i due Stati, in presenza delle condizioni e dei requisiti previsti dalla Convenzione, non possono rifiutarsi di prestarsi reciprocamente assistenza giudiziaria.

Le richieste di assistenza potranno essere trasmesse dalle Autorità Centrali dei due Stati (Ministero della giustizia per l'Italia e il *Ministerio de Gobierno* per il Panama) tramite i canali diplomatici.

Non si ravvisano, invece, motivi di svantaggio derivanti dall'opzione scelta.

Non sono previsti effetti sulle micro, piccole e medie imprese.

C) Indicazione degli obblighi informativi a carico dei destinatari diretti ed indiretti.

L'intervento regolatorio prevede obblighi informativi a carico delle autorità competenti di ciascuno dei due Stati.

Tali obblighi costituiscono un aggravio minimo sia in quanto il numero dei soggetti annualmente condannati non sarà elevato, sia in quanto gli Uffici del Ministero già curano tale attività informativa e di contatto sulla base della legislazione vigente.

In particolare, le domande di assistenza devono essere trasmesse per il tramite delle Autorità Centrali dei due Stati contraenti.

D) Comparazione con altre opzioni esaminate.

Non si è potuto procedere ad alcuna comparazione per le motivazioni di cui alla Sezione 4.

E) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio.

Le strutture pubbliche sono già in grado di operare con le nuove norme senza ulteriori oneri per la finanza pubblica.

SEZIONE 6. L'INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITA' DEL PAESE

La modifica non ha alcuna incidenza negativa sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese.

SEZIONE 7. LE MODALITA' ATTUATIVE DELL'INTERVENTO REGOLATORIO

A) I soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio.

Le domande di assistenza giudiziaria sono inoltrate per iscritto attraverso le Autorità Centrali (Ministero della giustizia e *Ministerio de Gobierno*) dei rispettivi Stati.



Le autorità giudiziarie dovranno trasmettere le richieste di assistenza giudiziaria tramite le rispettive Autorità Centrali che valuteranno, poi, la sussistenza delle condizioni e dei requisiti per concedere l'assistenza giudiziaria richiesta.

Il Ministero dell'interno curerà, attraverso l'Interpol, il coordinamento con il Ministero della giustizia.

B) Le eventuali azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.

Il nuovo Trattato di assistenza giudiziaria sarà pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della giustizia in modo da consentire a tutti gli operatori del diritto che vi si collegano di conoscere della sua entrata in vigore e conseguentemente di farne debita applicazione. L'entrata in vigore del Trattato, inoltre, consentirà l'inserimento dello stesso tra gli Accordi in vigore sul piano internazionale nella Banca Dati ITRA del Ministero degli affari esteri, accessibile anche dall'estero, attraverso l'ingresso nel sito istituzionale del Ministero.

C) Gli strumenti per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio.

Il controllo e il monitoraggio sull'intervento regolatorio sarà effettuato dal Ministero della giustizia con il servizio statistico del Dipartimento Amministrazione Penitenziaria e con l'Ufficio per la Cooperazione Giudiziaria della Direzione Generale della Giustizia Penale che operano con le risorse strumentali e umane già esistenti senza ulteriori oneri per la finanza pubblica. I dati ricavati serviranno, altresì, a valutare l'efficienza e bontà dell'intervento.

D) Gli eventuali meccanismi per la revisione e l'adeguamento periodico della prevista regolamentazione e gli aspetti prioritari da sottoporre eventualmente alla VIR.

Il Trattato ha durata illimitata e non sono previsti meccanismi di adeguamento.

Il Ministero della giustizia, in sede di verifica dei risultati ottenuti mediante l'introduzione della nuova disciplina, potrebbe decidere, ove non fossero soddisfacenti, di richiedere alla controparte la modifica dell'Accordo.

Inoltre, il Ministero degli affari esteri ed il Ministero della giustizia provvederanno, per i rispettivi profili di competenza, ad elaborare la prescritta VIR, a cadenza biennale, ai sensi di quanto previsto dal D.P.C.M. 19 novembre 2009, n. 212, prendendo a base i dati risultanti dal monitoraggio della competente Amministrazione giudiziaria e quelli emergenti dalle statistiche delle Rappresentanze diplomatico - consolari presenti sul territorio del Panama.

Dai risultati emersi dalla VIR si valuterà la necessità di adottare interventi correttivi mediante la promozione di un eventuale nuovo negoziato tra le Parti.



*Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il
Governo della Repubblica del Panama*

SEZIONE 1. IL CONTESTO E GLI OBIETTIVI

A) Descrizione del quadro normativo vigente.

Il Trattato tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Panama risulta essere preordinato a promuovere collaborazione tra i due Paesi in materia di cooperazione giudiziaria penale.

L'intervento si inserisce nel seguente contesto normativo vigente: art. 696 c.p.p. che stabilisce il principio della prevalenza delle convenzioni e del diritto internazionale generale sul diritto interno; artt. 696 - 722 c.p.p. che regolano l'extradizione per l'estero e dall'estero.

B) Illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione normativa e citazione delle relative fonti di informazione.

I rapporti di cooperazione giudiziaria tra l'Italia e il Panama sono divenuti, negli ultimi anni, sempre più frequenti, sentendosi allora la necessità di un Accordo completo ed articolato. Col presente Trattato di estradizione i due Stati si impegnano a consegnarsi, secondo le norme e le condizioni determinate nello stesso, le persone che, trovandosi sul territorio di uno dei due Stati, sono perseguite o condannate dalle autorità giudiziarie dell'altro Stato, ai fini dello svolgimento del processo o dell'esecuzione della pena o di altro provvedimento restrittivo della libertà personale.

C) Rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche considerate, con riferimento al contesto internazionale ed europeo.

L'estensione dei rapporti commerciali tra i due Stati e la sempre più frequente presenza di cittadini dell'uno Stato sul territorio dell'altro ha determinato un evidente aumento dei casi di cooperazione e la necessità di prestarsi assistenza nonché la necessità di concludere un Trattato.

D) Descrizione degli obiettivi da realizzare mediante l'intervento normativo e gli indicatori che consentono la verifica del grado di raggiungimento.

Possibilità per ciascuno dei due Stati di chiedere all'altro Stato la consegna di una persona perseguita o condannata nel proprio territorio per la celebrazione del processo o per l'esecuzione della pena evitando che, in tal modo, la stessa rimanga impunita.

Gli indicatori che consentono la verifica del grado di raggiungimento del sopra descritto obiettivo sono rappresentati dai dati statistici relativi al numero di estradizioni effettuate.



E) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento legislativo.

I soggetti, pubblici e privati, destinatari della proposta sono: il Ministero della giustizia, le Autorità giudiziarie, il Ministero dell'interno, il servizio di cooperazione internazionale di polizia (Interpol), gli avvocati, i cittadini.

SEZIONE 2. LE PROCEDURE DI CONSULTAZIONE

Nel corso dei lavori per la predisposizione dell'accordo è stato consultato il Ministero degli affari esteri.

SEZIONE 3. LA VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO (<<OPZIONE ZERO>>)

L'opzione di non intervento è stata valutata, ma scartata in quanto avrebbe significato il congelamento della situazione attuale.

SEZIONE 4. LA VALUTAZIONE DELLE OPZIONI ALTERNATIVE DI INTERVENTO REGOLATORIO

La possibilità di utilizzare opzioni alternative di intervento è stata valutata con esito negativo. In particolare, nei rapporti bilaterali tra i due Stati, non è applicabile la Convenzione europea di estradizione firmata a Parigi il 13 dicembre 1957 poiché il Panama non è Stato parte del Consiglio d'Europa né ha aderito alla medesima Convenzione in qualità di Stato terzo.

SEZIONE 5. GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA E VALUTAZIONE DEGLI ONERI AMMINISTRATIVI E DELL'IMPATTO SULLE PMI**A) Metodo di analisi applicato per la misurazione degli effetti.**

L'opzione regolatoria proposta si giustifica per favorire la cooperazione giudiziaria tra i due Stati in particolare con riferimento all'extradizione dall'uno all'altro Stato delle persone perseguite o condannate, ai fini della celebrazione del processo o dell'esecuzione della pena o di altro provvedimento restrittivo della libertà personale. La scelta si è fondata su casi specifici e sui dati statistici di cui è titolare la Direzione Generale della Giustizia penale del Dipartimento per gli Affari di Giustizia del Ministero della giustizia.

Gli effetti potranno essere misurati attraverso la consultazione di tali dati.

Si è adottata tale soluzione dal momento che si è operata una comparazione con accordi già in vigore i quali hanno pienamente dimostrato la loro efficacia.

B) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta.

I vantaggi dell'opzione prescelta consistono nel fatto che i due Stati, in presenza delle condizioni e dei requisiti previsti dalla Convenzione, sono tenuti a consegnare all'altro Stato che lo richieda la persona in quest'ultimo perseguita o condannata.

Le richieste di estradizione dovranno essere formulate per iscritto e inoltrate in via diretta. In caso di urgenza, le Autorità dello Stato richiedente possono, ai fini della estradizione, chiedere l'arresto provvisorio della persona perseguita o condannata.

Non risultano svantaggi derivanti dall'opzione scelta.



Non sono previsti effetti sulle micro, piccole e medie imprese.

C) Indicazione degli obblighi informativi a carico dei destinatari diretti ed indiretti.

L'intervento regolatorio prevede obblighi informativi a carico delle autorità competenti di ciascuno dei due Stati.

In particolare, le domande di estradizione devono essere trasmesse in via diretta tra il Ministero della giustizia italiano e il *Ministerio de Relaciones Exteriores* della Repubblica del Panama, come pure per via diretta devono essere comunicate le decisioni in merito alla estradizione.

Tali obblighi costituiscono un aggravio minimo sia in quanto il numero dei soggetti annualmente condannati non sarà elevato (allo stato non risultano cittadini italiani detenuti in Panama), sia in quanto gli uffici del Ministero già curano tale attività informativa e di contatto sulla base della legislazione vigente.

D) Comparazione con altre opzioni esaminate.

Non si è potuto procedere ad alcuna comparazione per le motivazioni di cui alla Sezione 4.

E) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio.

Le strutture pubbliche sono già in grado di operare con le nuove norme senza ulteriori oneri per la finanza pubblica.

SEZIONE 6. L'INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITA' DEL PAESE

La modifica non ha alcuna incidenza negativa sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese.

SEZIONE 7. LE MODALITA' ATTUATIVE DELL'INTERVENTO REGOLATORIO

A) I soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio.

Soggetti responsabili dell'attuazione del Trattato sono le autorità giudiziarie dei due Stati che comunicheranno mediante il Ministero della giustizia italiano e il *Ministerio de Relaciones Exteriores* della Repubblica del Panama.

Le autorità giudiziarie dovranno trasmettere le richieste di estradizione tramite le Autorità centrali che valuteranno, poi, la sussistenza delle condizioni e dei requisiti per concedere l'estradizione.

Il Ministero dell'interno curerà, attraverso l'Interpol, la consegna della persona perseguita o condannata.

B) Le eventuali azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.

Il Trattato di estradizione sarà pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della giustizia in modo da consentire a tutti gli operatori del diritto che vi si collegano di conoscere della sua entrata in vigore e conseguentemente di farne debita applicazione. L'entrata in vigore del Trattato, inoltre, consente l'inserimento dello stesso tra gli Accordi in vigore sul piano



internazionale nella Banca Dati ITRA del Ministero degli affari esteri, accessibile anche dall'estero, attraverso l'ingresso nel sito istituzionale del Ministero.

C) Gli strumenti per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio.

Il controllo e il monitoraggio sull'intervento regolatorio sarà effettuato dal Ministero della giustizia con il servizio statistico del Dipartimento Amministrazione Penitenziaria e con l'Ufficio per la Cooperazione Giudiziaria della Direzione Generale della Giustizia Penale che operano con le risorse strumentali e umane già esistenti senza ulteriori oneri per la finanza pubblica. I dati ricavati serviranno, altresì, a valutare l'efficienza e bontà dell'intervento.

D) Gli eventuali meccanismi per la revisione e l'adeguamento periodico della prevista regolamentazione e gli aspetti prioritari da sottoporre eventualmente alla VIR.

Il Trattato ha durata illimitata e non sono previsti meccanismi di adeguamento periodico. Il Ministero della giustizia, in sede di verifica dei risultati ottenuti mediante l'introduzione della nuova disciplina, potrebbe decidere, ove non fossero soddisfacenti, di richiedere alla controparte la modifica dell'Accordo.

Inoltre, il Ministero degli affari esteri ed il Ministero della giustizia provvederanno, per i rispettivi profili di competenza, ad elaborare la prescritta VIR, a cadenza biennale, ai sensi di quanto previsto dal D.P.C.M. 19 novembre 2009, n. 212, prendendo a base i dati risultanti dal monitoraggio della competente Amministrazione giudiziaria e quelli emergenti dalle statistiche delle Rappresentanze diplomatico - consolari presenti sul territorio del Panama.

Dai risultati emersi dalla VIR si valuterà la necessità di adottare interventi correttivi mediante la promozione di un eventuale nuovo negoziato tra le Parti.



DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Trattati:

a) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Panama, fatto a Panama il 25 novembre 2013;

b) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Panama, fatto a Panama il 25 novembre 2013.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data ai Trattati di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo 26 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), e dall'articolo 24 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b).

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), valutati in euro 9.497 a decorrere dall'anno 2014, e dalle rimanenti spese pari a euro 13.900 a decorrere dall'anno 2014, nonché agli oneri derivanti dalle spese di missione del Trattato di cui

all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), valutati in euro 27.185 a decorrere dall'anno 2014, e dalle rimanenti spese pari a euro 5.000 a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della giustizia provvede al monitoraggio degli oneri di missione di cui al comma 1 e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie destinate alle spese di missione nell'ambito del programma «Giustizia civile e penale» e, comunque, della missione «Giustizia» dello stato di previsione del Ministero della giustizia. Si intende corrispondentemente ridotto, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento, il limite di cui all'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**TRATTATO DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA
IN MATERIA PENALE
TRA IL
GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
ED IL
GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL PANAMA**

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica del Panama, qui di seguito denominati "Parti Contraenti";

desiderando di promuovere un'efficace cooperazione tra i due Paesi con l'intento di reprimere la criminalità sulla base del reciproco rispetto della sovranità, dell'uguaglianza e della mutua assistenza;

ritenendo che tale obiettivo può essere conseguito mediante la conclusione di un accordo bilaterale che stabilisca norme di assistenza giudiziaria in materia penale;

hanno stabilito quanto segue:

Articolo 1

Oggetto

1. Le Parti Contraenti, in conformità alle disposizioni del presente Trattato, si impegnano a prestarsi reciprocamente la più ampia assistenza giudiziaria in materia penale.

2. Tale assistenza comprende:

- (a) la ricerca e l'identificazione di persone;
- (b) la notifica di atti e documenti relativi a procedimenti penali;
- (c) la citazione di testimoni, parti offese, persone sottoposte a procedimento penale e periti per la comparizione volontaria dinanzi all'Autorità competente dello Stato Richiedente;
- (d) l'acquisizione e la trasmissione di atti, documenti ed elementi di prova;
- (e) l'espletamento e la trasmissione di perizie;
- (f) l'assunzione di testimonianze o di altre dichiarazioni;
- (g) l'assunzione di interrogatori;
- (h) il trasferimento di persone detenute al fine di rendere testimonianza o interrogatorio o di partecipare ad altri atti processuali;
- (i) l'esecuzione di ispezioni giudiziarie o l'esame di luoghi o di cose;
- (j) l'esecuzione di indagini, perquisizioni, congelamenti, sequestri e confische di beni;
- (k) la comunicazione dell'esito dei procedimenti penali, la trasmissione di sentenze penali e di informazioni estratte dagli archivi giudiziari;
- (l) lo scambio di informazioni in materia di diritto;
- (m) qualsiasi altra forma di assistenza che non contrasti con le leggi dello Stato Richiesto.

3. Il presente Trattato non si applica:

- (a) all'esecuzione di ordini di arresto o di altre misure restrittive della libertà personale;
- (b) all'extradizione di persone;
- (c) all'esecuzione di sentenze penali pronunciate nello Stato Richiedente;
- (d) al trasferimento della persona condannata ai fini dell'esecuzione della



pena;

(e) al trasferimento dei procedimenti penali.

4. Il presente Trattato si applica esclusivamente alla reciproca assistenza giudiziaria tra le Parti Contraenti.

Articolo 2

Doppia Incriminazione

1. L'assistenza giudiziaria può essere prestata anche quando il fatto per il quale si procede non costituisce reato nello Stato Richiesto e laddove ciò non sia vietato dalla sua legislazione nazionale.

2. Tuttavia, quando la richiesta di assistenza si riferisce all'esecuzione di perquisizioni, sequestri, confisca di beni ed altri atti che incidono su diritti fondamentali delle persone o risultano invasivi di luoghi o cose, l'assistenza è prestata solo se il fatto per cui si procede è previsto come reato anche dall'ordinamento giuridico dello Stato Richiesto.

Articolo 3

Rifiuto o Rinvio dell'Assistenza

1. Lo Stato Richiesto può rifiutare, in tutto o in parte, di concedere l'assistenza richiesta:

(a) se la richiesta di assistenza è contraria alla propria legislazione nazionale o non è conforme alle disposizioni del presente Trattato;

(b) se la richiesta si riferisce ad un reato di natura politica o ad un reato connesso ad un reato politico. A tal fine non si considerano reati politici:

i) l'omicidio o altro reato contro la vita, l'integrità fisica o la libertà di un



Capo di Stato o di Governo o di un membro della sua famiglia;

ii) i reati di terrorismo e qualsiasi altro reato non considerato reato politico ai sensi di qualsiasi trattato, convenzione o accordo internazionale di cui entrambi gli Stati sono parti;

(c) se il reato per cui si procede è punito dallo Stato Richiedente con una pena di specie vietata dalla legge dello Stato Richiesto;

(d) se ha fondati motivi per ritenere che la richiesta è avanzata al fine di indagare, perseguire, punire o promuovere altre azioni nei confronti della persona richiesta per motivi attinenti a razza, sesso, religione, nazionalità od opinioni politiche ovvero che la posizione di tale persona possa essere pregiudicata per uno dei suddetti motivi;

(e) se ha già in corso un procedimento penale, o ha già pronunciato una sentenza definitiva, nei confronti della stessa persona e con riferimento allo stesso reato di cui alla richiesta di assistenza giudiziaria;

(f) se ritiene che l'esecuzione della richiesta può compromettere la sua sovranità, sicurezza, l'ordine pubblico od altri interessi essenziali dello Stato ovvero determinare conseguenze contrastanti con i principi fondamentali della sua legislazione nazionale.

2. Lo Stato Richiesto può rinviare l'esecuzione della richiesta di assistenza se la stessa interferisce con un procedimento penale in corso nello Stato Richiesto.

3. Prima di rifiutare una richiesta o di rinviarne l'esecuzione, lo Stato Richiesto ha la facoltà di valutare se l'assistenza possa essere concessa a determinate condizioni. A tal fine, le Autorità Centrali di ciascuno Stato, designate ai sensi dell'Articolo 4 del presente Trattato, si consultano e, se lo Stato Richiedente accetta l'assistenza condizionata, la richiesta è eseguita in conformità alle modalità convenute.

4. Quando lo Stato Richiesto rifiuta o rinvia l'assistenza giudiziaria informa per iscritto lo Stato Richiedente delle ragioni del rifiuto o del rinvio.

Articolo 4



Autorità Centrali

1. Ai fini del presente Trattato, le richieste di assistenza giudiziaria dovranno essere presentate dalle Autorità Centrali designate dalle Parti Contraenti. Le Autorità Centrali comunicheranno direttamente tra loro per l'applicazione delle disposizioni del presente Trattato.
2. Per la Repubblica Italiana l'Autorità Centrale è il Ministero della Giustizia e per la Repubblica del Panama è il *Ministerio de Gobierno*;
3. Ciascuna Parte Contraente comunica all'altra, tramite il canale diplomatico, gli eventuali cambiamenti dell'Autorità Centrale designata.

Articolo 5

Forma e Contenuto della Richiesta

1. La richiesta di assistenza è formulata per iscritto e deve recare la firma e il timbro dell'Autorità richiedente in conformità alle norme interne.
2. La richiesta di assistenza deve contenere quanto segue:
 - (a) l'identificazione dell'Autorità procedente;
 - (b) la descrizione dei fatti per cui si procede, ivi compresi il tempo e il luogo del commesso reato ed eventuali danni cagionati, nonché la loro qualificazione giuridica;
 - (c) l'indicazione delle disposizioni di legge applicabili, comprese le norme sulla prescrizione e sulla pena che può essere inflitta;
 - (d) la descrizione delle attività di cooperazione richieste;
 - (e) l'indicazione del termine entro il quale la richiesta dovrebbe essere eseguita, nei casi di urgenza motivata;
 - (f) l'indicazione delle persone che si chiede di autorizzare ad essere presenti



all'esecuzione della richiesta, in conformità al successivo Articolo 6 paragrafo 3;

(g) le informazioni necessarie per l'assunzione della prova mediante videoconferenza, in conformità al successivo Articolo 14 paragrafo 5.

3. La richiesta di assistenza, per quanto necessario e ove possibile, deve altresì contenere quanto segue:

(a) le informazioni sull'identità delle persone soggette ad indagine o a procedimento penale;

(b) le informazioni sull'identità della persona da identificare o da rintracciare e sul luogo in cui può trovarsi;

(c) le informazioni sull'identità e la residenza della persona destinataria della notifica e la sua qualità in relazione al procedimento, nonché il modo in cui la notifica deve essere eseguita;

(d) le informazioni sull'identità e sulla residenza della persona che deve rendere testimonianza o altre dichiarazioni;

(e) l'ubicazione e la descrizione del luogo o della cosa da ispezionare o esaminare;

(f) l'ubicazione e la descrizione del luogo da perquisire e l'indicazione dei beni da sequestrare o confiscare;

(g) l'indicazione delle procedure particolari che si desidera vengano seguite dallo Stato Richiesto per dare esecuzione alla richiesta e le relative ragioni;

(h) l'indicazione delle eventuali esigenze di riservatezza;

(i) qualsiasi altra informazione che possa facilitare l'esecuzione della richiesta.

4. Se lo Stato Richiesto ritiene che il contenuto della richiesta non sia sufficiente a soddisfare le condizioni del presente Trattato, ha facoltà di richiedere ulteriori informazioni.

5. La richiesta di assistenza giudiziaria e la documentazione giustificativa presentata ai sensi del presente Articolo sono accompagnate da una traduzione nella lingua dello Stato Richiesto.



6. La richiesta di assistenza giudiziaria, presentata attraverso le Autorità Centrali di cui al precedente Articolo 4, può essere preliminarmente inoltrata con mezzi di comunicazione rapida, compresi telex, fax e posta elettronica. In tal caso, la formale richiesta deve pervenire entro sessanta giorni, pena la caducazione della richiesta di assistenza.

Articolo 6

Esecuzione della Richiesta

1. Lo Stato Richiesto dà immediata esecuzione alla richiesta di assistenza in conformità alla sua legislazione nazionale. A tal fine, l'Autorità competente dello Stato Richiesto emette gli ordini di comparizione, i mandati di perquisizione, i provvedimenti di sequestro o confisca o qualsiasi altro atto necessario all'esecuzione della richiesta.
2. Laddove ciò non contrasti con la sua legislazione nazionale, lo Stato Richiesto esegue la richiesta di assistenza secondo le modalità indicate dallo Stato Richiedente.
3. Laddove ciò non contrasti con la sua legislazione nazionale, lo Stato Richiesto può autorizzare le persone specificate nella richiesta di assistenza giudiziaria ad essere presenti all'esecuzione della stessa. A tal fine, lo Stato Richiesto informa tempestivamente lo Stato Richiedente circa la data ed il luogo dell'esecuzione della richiesta di assistenza. Le persone così autorizzate possono, tramite le Autorità competenti dello Stato Richiesto, rivolgere domande in relazione alle attività di assistenza, acquisire direttamente, nel corso dell'assunzione della prova, documentazione attinente alla prova stessa o chiedere l'esecuzione di altri atti istruttori comunque collegati a dette attività.
4. Lo Stato Richiesto informa tempestivamente lo Stato Richiedente riguardo all'esito dell'esecuzione della richiesta. Se l'assistenza richiesta non può essere fornita, lo Stato Richiesto ne dà immediata comunicazione allo Stato Richiedente, indicandone i motivi.
5. Se la persona nei cui confronti deve essere eseguita la richiesta di assistenza



giudiziaria invoca immunità, prerogative, diritti o incapacità secondo la legislazione nazionale dello Stato Richiesto, la questione è risolta dall'Autorità competente dello Stato Richiesto anteriormente all'esecuzione della richiesta e l'esito viene comunicato allo Stato Richiedente attraverso le rispettive Autorità Centrali. Se la persona invoca immunità, prerogative, diritti o incapacità secondo la legislazione nazionale dello Stato Richiedente, di tale invocazione è data comunicazione attraverso le rispettive Autorità Centrali, affinché l'Autorità competente dello Stato Richiedente decida al riguardo.

Articolo 7

Ricerca di Persone

In conformità alle disposizioni del presente Trattato, lo Stato Richiesto fa tutto il possibile per rintracciare le persone indicate nelle richieste di assistenza giudiziaria che presumibilmente si trovano nel suo territorio.

Articolo 8

Citazioni e Notifiche

1. Lo Stato Richiesto provvede a effettuare le citazioni e a notificare i documenti trasmessi dallo Stato Richiedente in conformità alla sua legislazione nazionale.
2. Lo Stato Richiesto, dopo avere eseguito la notifica, fa pervenire allo Stato Richiedente un attestato di avvenuta notifica recante la firma o il timbro dell'Autorità notificante, con l'indicazione della data, ora, luogo e modalità della consegna, nonché della persona a cui sono stati consegnati i documenti. Quando la notifica non è eseguita, lo Stato Richiesto informa tempestivamente lo Stato Richiedente e comunica i motivi della mancata notifica.
3. Le richieste di notifica di citazioni a comparire devono essere formulate allo Stato Richiesto entro il termine previsto al paragrafo 2 dell'Articolo 10.



4. Al momento della notifica della citazione a comparire la persona citata deve essere avvisata delle conseguenze cui può incorrere, secondo la legislazione nazionale, in caso di mancata comparizione

Articolo 9

Assunzione Probatoria nello Stato Richiesto

1. Lo Stato Richiesto, in conformità alla sua legislazione nazionale, assume nel suo territorio le dichiarazioni di testimoni, parti offese, persone sottoposte ad indagini o a procedimento penale, periti o altre persone, nonché acquisisce gli atti, i documenti e le altre prove indicate nella richiesta di assistenza giudiziaria e li trasmette allo Stato Richiedente.
2. Lo Stato Richiesto informa tempestivamente lo Stato Richiedente della data e del luogo dello svolgimento dell'attività probatoria di cui al paragrafo precedente, anche per le finalità di cui al paragrafo 3 dell'Articolo 6. Se necessario, le Autorità Centrali si consultano al fine di stabilire una data conveniente per entrambi gli Stati.
3. La persona citata a rendere dichiarazioni ha facoltà di rifiutarsi di rilasciarle quando la legislazione dello Stato Richiesto o dello Stato Richiedente lo consente; a tal fine, lo Stato Richiedente deve farne espressa menzione nella richiesta di assistenza.
4. Lo Stato Richiesto ammette la presenza del difensore della persona citata a rendere dichiarazioni, laddove ciò sia previsto dalla legislazione dello Stato Richiedente e non sia vietato da quella dello Stato Richiesto.
5. I documenti e gli altri elementi di prova ai quali si sia riferita la persona citata a rendere dichiarazioni possono essere acquisiti e sono ammissibili nello Stato Richiedente come mezzo di prova in conformità all'ordinamento di questo Stato.

Articolo 10

Assunzione Probatoria nello Stato Richiedente



1. Lo Stato Richiesto, su domanda dello Stato Richiedente, cita una persona a comparire dinanzi all'Autorità competente nel territorio dello Stato Richiedente al fine di rendere interrogatorio, testimonianza o altro tipo di dichiarazioni, di essere ascoltata come perito ovvero di compiere altre attività processuali.
2. Lo Stato Richiedente trasmette allo Stato Richiesto la richiesta di notifica della citazione a comparire dinanzi ad un'Autorità del territorio dello Stato Richiedente almeno sessanta giorni prima del giorno previsto per la comparizione, salvo che lo Stato Richiedente abbia concordato un limite di tempo inferiore per i casi urgenti.

Articolo 11

Garanzie e Principio di Specialità

1. La persona che si trova nel territorio dello Stato Richiedente ai sensi del precedente Articolo 10:
 - (a) non può essere indagata, perseguita, giudicata, arrestata né sottoposta ad altra misura privativa della libertà personale dallo Stato Richiedente in relazione a reati commessi precedentemente alla sua entrata nel territorio di detto Stato;
 - (b) non può essere costretta a rendere testimonianza o altre dichiarazioni né a partecipare a qualsiasi altro atto relativo a procedimento diverso da quello menzionato nella richiesta di assistenza, se non previo consenso dello Stato Richiesto e della persona stessa.
2. Il paragrafo 1 del presente Articolo cessa di avere effetto se la persona ivi menzionata:
 - (a) non ha lasciato il territorio dello Stato Richiedente entro il termine di trenta giorni dal momento in cui è stata ufficialmente informata che la sua presenza non è più necessaria. Tale termine non comprende il periodo durante il quale la



persona non ha lasciato il territorio dello Stato Richiedente per cause di forza maggiore;

(b) avendo lasciato il territorio dello Stato Richiedente, volontariamente vi fa ritorno.

3. Il testimone o il perito, ascoltati in conformità agli Articoli 9 e 10, sono responsabili per il contenuto della dichiarazione testimoniale o della relazione peritale ovvero per altro comportamento penalmente rilevante commesso nel corso della comparizione, in conformità alle rispettive legislazioni dello Stato Richiesto e dello Stato Richiedente e fatta salva la rispettiva giurisdizione di ciascuno Stato sul fatto.

Articolo 12

Trasferimento Temporaneo di Persone Detenute

1. Quando, ai sensi dell'Articolo 14 paragrafo 4, non è possibile l'effettuazione della videoconferenza, lo Stato Richiesto, a domanda dello Stato Richiedente, ha facoltà di trasferire temporaneamente nello Stato Richiedente una persona detenuta nel proprio territorio al fine di consentirne la comparizione dinanzi ad un'Autorità competente dello Stato Richiedente affinché renda interrogatorio, testimonianza o altro tipo di dichiarazioni, ovvero partecipi ad altri atti processuali, purché la persona interessata vi acconsenta e sia stato preventivamente raggiunto un accordo scritto tra gli Stati riguardo al trasferimento ed alle sue condizioni.

2. Il trasferimento temporaneo della persona può essere eseguito a condizione che:

- (a) non interferisca con indagini o procedimenti penali, in corso nello Stato Richiesto, nei quali debba intervenire tale persona;
- (b) la persona trasferita sia mantenuta dallo Stato Richiedente in stato di detenzione.

Il periodo trascorso in stato di detenzione nello Stato Richiedente è computato ai fini dell'esecuzione della pena inflitta nello Stato Richiesto.



4. Quando per l'esecuzione del trasferimento temporaneo sia previsto il transito della persona detenuta attraverso il territorio di uno Stato terzo, è cura dello Stato Richiedente presentare, ove necessaria, apposita domanda di transito alle competenti Autorità dello Stato terzo ed informare in tempo utile lo Stato Richiesto dell'esito della stessa, trasmettendo la relativa documentazione.
5. Lo Stato Richiedente riconsegna immediatamente allo Stato Richiesto la persona trasferita al termine delle attività di cui al paragrafo 1 del presente Articolo ovvero alla scadenza di altro termine specificamente convenuto dalle Autorità Centrali dei due Stati.
6. Alla persona trasferita temporaneamente in conformità al presente Articolo, sono riconosciute, ove applicabili, le garanzie di cui all'Articolo 11.
7. Il trasferimento temporaneo può essere rifiutato dallo Stato Richiesto per fondati motivi.

Articolo 13

Protezione di Vittime, Testimoni ed altri Partecipanti al Procedimento Penale

In caso fosse necessario o al fine di garantire i risultati delle indagini e la corretta amministrazione della giustizia, entrambi gli Stati adottano le misure previste nel proprio ordinamento giuridico interno per la protezione delle vittime, dei testimoni e di altri partecipanti al procedimento penale con riferimento ai reati ed alle attività di assistenza richieste.

Articolo 14

Comparizione mediante Videoconferenza

1. Se una persona si trova nel territorio dello Stato Richiesto e deve essere ascoltata in qualità di testimone o perito dalle Autorità competenti dello Stato Richiedente, quest'ultimo può chiedere che la comparizione abbia luogo per videoconferenza, in



conformità alle disposizioni di questo Articolo, se risulta inopportuno o impossibile che la persona si presenti volontariamente nel suo territorio.

2. La comparizione per videoconferenza può essere, altresì, richiesta per l'interrogatorio di persona sottoposta ad indagine o a procedimento penale e per la partecipazione di tale persona all'udienza, se questa vi acconsente e se ciò non è vietato dalla legislazione nazionale di ciascuno Stato. In questo caso, deve essere permesso al difensore della persona che compare di essere presente nel luogo in cui questa si trova nello Stato Richiesto ovvero dinanzi all'Autorità giudiziaria dello Stato Richiedente, consentendosi al difensore di poter comunicare riservatamente a distanza con il proprio assistito.

3. La comparizione mediante videoconferenza deve essere sempre effettuata nel caso in cui la persona che deve essere ascoltata o interrogata è detenuta nel territorio dello Stato Richiesto.

4. Lo Stato Richiesto autorizza la comparizione per videoconferenza sempre che disponga dei mezzi tecnici per realizzarla.

5. Le richieste di comparizione per videoconferenza devono indicare, oltre a quanto previsto nell'Articolo 5, i motivi per i quali è inopportuno o impossibile che la persona in libertà da ascoltare o interrogare si presenti personalmente nello Stato Richiedente, nonché recare l'indicazione dell'Autorità competente e dei soggetti che riceveranno la dichiarazione.

6. L'Autorità competente dello Stato Richiesto cita a comparire la persona in conformità alla propria legislazione.

Con riferimento alla comparizione per videoconferenza si applicano le seguenti disposizioni:

- (a) le Autorità competenti di entrambi gli Stati sono presenti durante l'assunzione probatoria, se necessario assistite da un interprete. L'Autorità competente dello Stato Richiesto provvede all'identificazione della persona comparsa ed assicura che l'attività sia svolta in conformità al proprio ordinamento giuridico interno. Quando l'Autorità competente dello Stato Richiesto dovesse ritenere che, nel corso dell'assunzione probatoria, non siano



rispettati i principi fondamentali della propria legislazione, adotta immediatamente le misure necessarie affinché l'attività si svolga in conformità a detti principi;

(b) le Autorità competenti di entrambi gli Stati si accordano in ordine alle misure di protezione della persona citata, quando ciò sia necessario;

(c) a richiesta dello Stato Richiedente o della persona comparsa, lo Stato Richiesto fornirà un interprete, quando ciò sia necessario;

(d) la persona citata a rendere dichiarazioni ha facoltà di rifiutarsi di rilasciarle quando la legislazione dello Stato Richiesto o dello Stato Richiedente lo consente.

8. Salvo quanto stabilito al precedente punto (b), l'Autorità competente dello Stato Richiesto redige, al termine della comparizione, un verbale in cui è indicata la data ed il luogo della comparizione, l'identità della persona comparsa, le generalità e la qualifica di tutte le altre persone che hanno partecipato all'attività e le condizioni tecniche in cui è avvenuta l'assunzione probatoria. L'originale del verbale è tempestivamente trasmesso dall'Autorità competente dello Stato Richiesto all'Autorità competente dello Stato Richiedente, per il tramite delle rispettive Autorità Centrali designate ai sensi dell'Articolo 4.

9. Le spese sostenute dallo Stato Richiesto per effettuare la videoconferenza sono rimborsate dallo Stato Richiedente, salvo che lo Stato Richiesto rinunci in tutto o in parte al rimborso.

10. Lo Stato Richiesto può consentire la videoconferenza per finalità diverse da quelle specificate ai precedenti paragrafi 1 e 2, ivi compreso per effettuare riconoscimento di persone, di cose o confronti.

Articolo 15

Produzione di Documenti Ufficiali e Pubblici



1. Lo Stato Richiesto fornisce allo Stato Richiedente copia conforme degli atti o dei documenti di uffici statali o enti pubblici, accessibili al pubblico.
2. Lo Stato Richiesto può fornire copia conforme degli atti o dei documenti di uffici statali o enti pubblici, non accessibili al pubblico, nella stessa misura ed alle stesse condizioni in cui sarebbero accessibili alle Autorità competenti o agli organi di polizia dello Stato Richiesto. È discrezione dello Stato Richiesto respingere, interamente o in parte, tale richiesta.

Articolo 16

Produzione di Documenti, Atti e Cose

1. Quando la richiesta di assistenza giudiziaria ha ad oggetto la trasmissione di altri documenti o atti, diversi da quelli di cui al precedente Articolo 15, lo Stato Richiesto ha facoltà di trasmetterne copie conformi. Tuttavia, laddove lo Stato Richiedente richieda esplicitamente la trasmissione degli originali, lo Stato Richiesto soddisfa tale esigenza nei limiti del possibile.
2. Laddove ciò non contrasti con la legislazione dello Stato Richiesto, i documenti e l'altro materiale da trasmettere allo Stato Richiedente in conformità al presente Articolo devono essere certificati secondo le modalità stabilite dallo Stato Richiedente al fine di renderli ammissibili ai sensi della legislazione di detto Stato.
3. Gli originali dei documenti e degli atti, nonché le cose trasmesse allo Stato Richiedente sono restituiti non appena possibile allo Stato Richiesto, se quest'ultimo ne fa richiesta.

Articolo 17

Perquisizioni, Sequestri e Confisca

Lo Stato Richiesto, su domanda dello Stato Richiedente, esegue le indagini



richieste per accertare se nel suo territorio siano presenti denaro, valori o beni provenienti di reato o pertinenti al reato e comunica allo Stato Richiedente i risultati delle indagini. Nel formulare la richiesta, lo Stato Richiedente comunica allo Stato Richiesto le ragioni che lo inducono a ritenere che nel territorio di quest'ultimo possano trovarsi denaro, valori o beni provenienti di reato o pertinenti al reato.

2. Una volta rintracciati denaro, valori o beni provenienti di reato o pertinenti al reato ai sensi del paragrafo 1 del presente Articolo, lo Stato Richiesto, su domanda dello Stato Richiedente, adotta le misure previste dalla sua legislazione nazionale al fine di congelare, sequestrare e confiscare le cose suindicate, in conformità all'Articolo 6 del presente Trattato.

3. Su domanda dello Stato Richiedente, lo Stato Richiesto trasferisce, in tutto o in parte, allo Stato Richiedente denaro, valori o beni provenienti di reato o pertinenti al reato ovvero le somme conseguite mediante la vendita dei valori e dei beni suindicati, alle condizioni che saranno concordate tra gli Stati stessi.

4. Nell'applicare il presente Articolo sono comunque rispettati i diritti dello Stato Richiesto e dei terzi in buona fede su denaro, valori o beni provenienti di reato o pertinenti al reato.

Articolo 18

Informazioni Bancarie e Finanziarie

1. Su domanda dello Stato Richiedente, lo Stato Richiesto accerta prontamente se una determinata persona fisica o giuridica sottoposta a procedimento penale è titolare di uno o più conti o altri rapporti contrattuali presso le banche ubicate nel suo territorio e fornisce allo Stato Richiedente le relative informazioni, ivi comprese quelle relative all'identificazione dei soggetti abilitati ad operare sui conti, alla localizzazione di questi ultimi e alle movimentazioni a questi riferibili.

2. La richiesta di accertamento di cui al paragrafo 1 del presente Articolo può riguardare anche istituti finanziari diversi dalle banche.



3. Lo Stato Richiesto comunica tempestivamente allo Stato Richiedente l'esito degli accertamenti effettuati.
4. L'assistenza di cui al presente Articolo non può essere rifiutata per motivi di segreto bancario.

Articolo 19

Compatibilità con altri Strumenti di Cooperazione o Assistenza

1. Le disposizioni del presente Trattato non pregiudicano i diritti riconosciuti e gli obblighi assunti da ciascuno Stato derivanti dalla firma di altri accordi internazionali.
2. Il presente Trattato non impedisce agli Stati di prestare altre forme di cooperazione o assistenza giudiziaria in virtù di specifici accordi, di intese o di pratiche condivise, se conformi ai rispettivi ordinamenti giuridici. A tal fine, l'assistenza giudiziaria può essere richiesta anche per:
 - (a) la costituzione di squadre investigative comuni per operare nei territori di ciascuno Stato al fine di agevolare le indagini o i procedimenti penali relativi a reati che coinvolgono entrambi gli Stati;
 - (b) l'esecuzione di attività di consegna controllata da eseguirsi nel territorio dello Stato Richiesto;
 - (c) l'ausilio allo svolgimento di attività sotto copertura da parte di agenti delle forze dell'ordine dello Stato Richiedente nel territorio dello Stato Richiesto;
 - (d) l'esecuzione, da parte di agenti delle forze dell'ordine dello Stato Richiedente nel territorio dello Stato Richiesto, di servizi di osservazione, pedinamento e controllo di persone sospettate di avere partecipato alla commissione di gravi reati.
3. Con riferimento alle attività di assistenza previste al paragrafo 2 del presente Articolo, si applicano le seguenti disposizioni:
 - (a) l'attività di assistenza è concessa a condizione che il fatto per cui si procede



sia previsto come reato da entrambi gli ordinamenti giuridici degli Stati, come previsto al paragrafo 2 dell'Articolo 2;

(b) la richiesta di assistenza è valutata e decisa dall'Autorità competente dello Stato Richiesto, caso per caso, in conformità alla propria legislazione nazionale ed alle disposizioni del presente Trattato;

(c) l'Autorità che procede dello Stato Richiedente e l'Autorità competente dello Stato Richiesto si accordano direttamente e preventivamente su tutti i dettagli dell'attività, tra i quali l'organizzazione, le procedure operative da seguire, i soggetti che partecipano ed il loro ruolo, le specifiche condizioni da osservare, la durata dell'attività. Quanto è convenuto è comunicato alle Autorità Centrali designate ai sensi dell'Articolo 4;

(d) l'attività di assistenza è eseguita in conformità alle procedure previste dalla legislazione dello Stato Richiesto e sotto il controllo e la direzione dell'Autorità competente di questo Stato;

(e) oltre che per i motivi indicati all'Articolo 3, lo Stato Richiesto può rifiutare di prestare assistenza giudiziaria, prendendo in considerazione la natura o la minore gravità del reato per cui si procede ovvero per altre fondate ragioni di cui informa lo Stato Richiedente.

Articolo 20

Scambio di Informazioni sui Procedimenti Penali

Ai fini del procedimento penale nel quale è formulata la richiesta di assistenza giudiziaria, lo Stato Richiesto trasmette allo Stato Richiedente le informazioni sui procedimenti, sui precedenti penali e sulle condanne inflitte nel proprio Paese nei confronti delle persone oggetto della richiesta.

Articolo 21

Scambio di Informazioni sulla Legislazione



Le Parti, su richiesta, si scambiano informazioni sulle leggi vigenti, o precedentemente in vigore nei loro Stati, ai fini all'applicazione del presente Trattato.

Articolo 22

Esclusione della Legalizzazione e Validità di Atti e Documenti

Gli atti ed i documenti forniti in conformità al presente Trattato non richiedono ulteriori legalizzazioni, certificazioni o autenticazioni ed hanno piena efficacia probatoria nello Stato Richiedente.

Articolo 23

Riservatezza delle informazioni

Entrambi gli Stati si impegnano a rispettare e mantenere il carattere di segretezza o riservatezza della richiesta di assistenza, della documentazione e delle informazioni ricevute o fornite.

Articolo 24

Spese

1. Lo Stato Richiesto sostiene le spese per l'esecuzione della richiesta di assistenza giudiziaria. Tuttavia sono a carico dello Stato Richiedente:

- (a) le spese di viaggio e di soggiorno nello Stato Richiesto per le persone di cui all'Articolo 6 paragrafo 3;
- (b) le spese di viaggio e di soggiorno nello Stato Richiedente per le persone di



cui all'Articolo 10;

(c) le spese relative all'esecuzione della richiesta di cui all'Articolo 12;

(d) le spese per le finalità di cui all'Articolo 13;

(e) le spese per la videoconferenza, fatto salvo quanto stabilito all'Articolo 14 paragrafo 9;

(f) le spese e gli onorari spettanti ai periti;

(g) le spese per la traduzione, l'interpretariato e la trascrizione;

(h) le spese di custodia e di consegna del bene sequestrato.

2. Quando l'esecuzione della richiesta comporta spese di natura straordinaria, gli Stati si consultano allo scopo di concordare le condizioni alle quali la richiesta stessa deve avere esecuzione e i criteri di suddivisione delle spese.

Articolo 25

Soluzione delle Controversie

1. Qualsiasi controversia dovuta all'interpretazione o all'applicazione del presente Trattato sarà risolta mediante consultazione tra le Autorità Centrali.
2. Se esse non raggiungono un accordo, sarà risolta mediante consultazione per via diplomatica.

Articolo 26

Entrata in Vigore, Modifica e Cessazione

1. Il presente Trattato entrerà in vigore il trentesimo giorno dalla seconda delle due notifiche con cui le Parti Contraenti si saranno comunicate ufficialmente, attraverso i canali diplomatici, l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne di ratifica.
2. Il presente Trattato potrà essere modificato in qualsiasi momento mediante accordo




scritto tra le Parti Contraenti. Ogni modifica entrerà in vigore in conformità alla stessa procedura prescritta al paragrafo 1 del presente Articolo e sarà parte del presente Trattato.

3. Il presente Trattato avrà durata illimitata. Ciascuna Parte Contraente ha facoltà di recedere dal presente Trattato in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta all'altra Parte per via diplomatica. La cessazione avrà effetto il centoottantesimo giorno successivo alla data della comunicazione. La cessazione di efficacia non pregiudicherà le procedure iniziate prima della cessazione medesima.

4. Il presente Trattato si applicherà ad ogni richiesta presentata dopo la sua entrata in vigore, anche se i reati sono stati commessi prima dell'entrata in vigore.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Trattato.

FATTO a Panama, il giorno 25 del mese 11 dell'anno 2013
in due originali ciascuno nelle lingue italiana e spagnola, entrambi i testi facenti ugualmente fede.



Per il Governo della
Repubblica Italiana



Per il Governo della
Repubblica del Panama



TRATTATO DI ESTRADIZIONE
TRA IL
GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
ED IL
GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL PANAMA

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica del Panama, qui di seguito denominati "Parti Contraenti",

desiderando promuovere un'efficace cooperazione tra i due Paesi con l'intento di reprimere la criminalità sulla base del reciproco rispetto della sovranità, dell'uguaglianza e della mutua assistenza;

ritenendo che tale obiettivo può essere conseguito mediante la conclusione di un accordo bilaterale che stabilisca un'azione comune in materia di estradizione;

hanno stabilito quanto segue:

Articolo 1
Obbligo di Estradare

Ciascuna Parte Contraente, in conformità alle disposizioni del presente Trattato e su domanda dello Stato Richiedente, si impegna ad estradare all'altra Parte le persone che si trovano nel suo territorio e che sono ricercate dallo Stato Richiedente al fine di dar corso ad un procedimento penale o di eseguire una condanna definitiva.

Articolo 2
Reati che danno luogo all'Estradizione



1. Ai fini di questo Trattato, l'extradizione può essere concessa quando:
 - a) la richiesta di estradizione è formulata per dare corso ad un procedimento penale e il reato è punibile, ai sensi della legge di entrambi gli Stati, con una pena detentiva di almeno un anno;
 - b) la richiesta di estradizione è formulata per eseguire una condanna definitiva ad una pena detentiva o altro provvedimento restrittivo della libertà personale, per un reato punibile ai sensi della legge di entrambi gli Stati, e al momento della presentazione della domanda la durata della pena o della restrizione ancora da espiare è di almeno sei mesi.
2. Nel determinare se un fatto costituisce un reato ai sensi della legge di entrambi gli Stati in conformità al paragrafo 1 del presente Articolo, non rileva se secondo le rispettive leggi il fatto rientra nella stessa categoria di reato o se il reato è denominato con la stessa terminologia.
3. L'extradizione è concessa anche se il reato oggetto della richiesta è stato commesso fuori dal territorio dello Stato Richiedente, sempre che la legge dello Stato Richiesto autorizzi il perseguimento di un reato della stessa natura commesso fuori dal suo territorio.
4. Se la richiesta di estradizione riguarda due o più reati, ciascuno dei quali costituisce reato ai sensi della legge di entrambi gli Stati, e purché uno di essi soddisfi le condizioni previste dai paragrafi 1 e 2 del presente Articolo, lo Stato Richiesto può concedere l'extradizione per tutti quei reati.

Articolo 3

Motivi di Rifiuto Obbligatorii

L'extradizione non è concessa:

- a) se il reato per il quale è richiesta è considerato dallo Stato Richiesto come un reato politico o come un reato connesso a un siffatto reato. A tal fine, non sono considerati reati politici:
 - 1) l'omicidio o altro reato contro la vita, l'integrità fisica o la libertà di un



- Capo di Stato o di Governo o di un membro della sua famiglia;
- 2) i reati di terrorismo, né qualsiasi altro reato non considerato reato politico ai sensi di qualsiasi trattato, convenzione o accordo internazionale di cui entrambi gli Stati sono parti.
- b) se lo Stato Richiesto ha fondati motivi per ritenere che la richiesta di estradizione è stata presentata al fine di perseguire o punire la persona richiesta per motivi di razza, sesso, religione, condizione sociale, nazionalità od opinioni politiche ovvero che la posizione di tale persona nel procedimento penale può essere pregiudicata per uno dei suddetti motivi;
- c) se il reato per il quale l'extradizione è richiesta potrebbe essere punito dallo Stato Richiedente con una pena vietata dalla legge dello Stato Richiesto;
- d) se lo Stato Richiesto ha fondati motivi per ritenere che, nello Stato Richiedente, la persona richiesta è stata sottoposta o sarà sottoposta, per il reato per il quale è domandata l'extradizione, ad un procedimento che non assicuri il rispetto dei diritti minimi di difesa ovvero ad un trattamento crudele, inumano, degradante o qualsiasi altra azione od omissione che violi i suoi diritti fondamentali. La circostanza che il procedimento si è svolto in contumacia non costituisce di per sé motivo di rifiuto dell'extradizione;
- e) se, per il reato oggetto della richiesta di estradizione, la persona richiesta è stata già definitivamente giudicata dalle Autorità competenti dello Stato Richiesto;
- f) se, per il reato per il quale è domandata l'extradizione, lo Stato Richiesto ha concesso amnistia, indulto o grazia ovvero è intervenuta prescrizione o estinzione del reato o della pena;
- g) se il reato per il quale è domandata l'extradizione costituisce soltanto un reato militare secondo la legge dello Stato Richiesto;
- h) se lo Stato Richiesto ha concesso asilo politico alla persona richiesta;
- i) se lo Stato Richiesto ritiene che la concessione della estradizione possa compromettere la sua sovranità, sicurezza, ordine pubblico o altri interessi essenziali dello Stato ovvero determinare conseguenze contrastanti con i principi fondamentali della sua legislazione nazionale.



Articolo 4**Motivi di Rifiuto Facoltativi**

L'extradizione può essere rifiutata in una delle seguenti circostanze:

- a) se il reato per il quale l'extradizione è richiesta è soggetto alla giurisdizione dello Stato Richiesto conformemente al proprio diritto interno e la persona richiesta è sottoposta o sarà sottoposta a procedimento penale dalle Autorità competenti del medesimo Stato per lo stesso reato per cui l'extradizione è domandata;
- b) se lo Stato Richiesto, nel tenere conto della gravità del reato e degli interessi dello Stato Richiedente, ritiene che l'extradizione non sarebbe compatibile con valutazioni di carattere umanitario in considerazione dell'età, delle condizioni di salute o di altre condizioni personali della persona richiesta.

Articolo 5**Estradizione del Cittadino**

1. Ciascuno Stato ha il diritto di rifiutare l'extradizione dei propri cittadini.
2. Nel caso di rifiuto dell'extradizione e a domanda dello Stato Richiedente, lo Stato Richiesto sottopone il caso alle proprie Autorità competenti per l'instaurazione di un procedimento penale ai sensi della legge interna. A tale scopo, lo Stato Richiedente fornisce gratuitamente allo Stato Richiesto, per mezzo delle Autorità Centrali di cui al successivo Articolo 6, le prove, la documentazione ed ogni altro elemento utile in suo possesso.
3. Lo Stato Richiesto comunica prontamente allo Stato Richiedente il seguito riservato alla domanda e l'esito del procedimento.

Articolo 6**Autorità Centrali**

1. Ai fini del presente Trattato, le Autorità Centrali designate dalle Parti Contraenti



trasmettono le richieste di estradizione e comunicano direttamente tra loro.

2. Le Autorità Centrali sono il Ministero della Giustizia della Repubblica Italiana e il *Ministerio de Relaciones Exteriores* della Repubblica del Panama.
3. Ciascuna Parte Contraente comunica all'altra, tramite il canale diplomatico, i cambiamenti dell'Autorità Centrale designata.

Articolo 7

Richiesta di Estradizione e Documenti Necessari

1. La richiesta di estradizione è formulata per iscritto e deve contenere quanto segue, nel suo corpo o in atti allegati:
 - a) l'indicazione dell'Autorità richiedente;
 - b) qualsiasi informazione utile ad identificare la persona richiesta o a determinare dove si trovi, quali il nome, la data di nascita, il sesso, la nazionalità, la professione, il domicilio o la residenza della persona richiesta, i dati del documento di identificazione e, se disponibili, i dati segnaletici, le fotografie e le impronte digitali della stessa;
 - c) un'esposizione dei fatti costituenti il reato per il quale l'extradizione è richiesta, contenente l'indicazione della data e del luogo di commissione degli stessi, nonché la loro qualificazione giuridica;
 - d) il testo delle disposizioni di legge applicabili, comprese quelle sulla procedibilità, sulla prescrizione e sulla pena che può essere inflitta;
 - e) il testo delle disposizioni di legge che conferiscono la giurisdizione allo Stato Richiedente, nel caso in cui il reato oggetto della richiesta di estradizione sia stato commesso fuori dal territorio di questo Stato.
2. Oltre a quanto previsto dal paragrafo 1 del presente Articolo, la richiesta di estradizione deve essere accompagnata:
 - a) dalla copia conforme all'originale dell'ordine di arresto emesso dall'Autorità competente dello Stato Richiedente, quando la richiesta ha lo scopo di dare



- corso ad un procedimento penale;
- b) dalla copia conforme all'originale della sentenza esecutiva e dall'indicazione della pena già eseguita, quando la richiesta ha lo scopo di dare esecuzione ad una condanna nei confronti della persona richiesta.
3. La richiesta di estradizione e tutti i documenti a sostegno presentati dallo Stato Richiedente ai sensi dei precedenti paragrafi 1 e 2 sono sottoscritti dalle Autorità competenti dello Stato Richiedente e sono accompagnati dalla traduzione nella lingua dello Stato Richiesto.

Articolo 8

Informazioni Supplementari

1. Se le informazioni fornite dallo Stato Richiedente a sostegno della richiesta di estradizione non sono sufficienti per permettere allo Stato Richiesto di prendere una decisione in applicazione del presente Trattato, quest'ultimo Stato può richiedere che siano fornite le necessarie informazioni aggiuntive entro quarantacinque giorni.
2. La mancata presentazione delle informazioni supplementari entro il termine di cui al paragrafo 1 del presente Articolo equivale a rinuncia alla richiesta di estradizione. Tuttavia, allo Stato Richiedente non è preclusa la possibilità di avanzare una nuova richiesta di estradizione per la stessa persona e per lo stesso reato.

Articolo 9

Decisione

1. Lo Stato Richiesto decide sulla richiesta di estradizione in conformità alle procedure previste nel proprio diritto interno ed informa prontamente lo Stato Richiedente sulla sua decisione.
2. Se lo Stato Richiesto rifiuta in tutto o in parte la richiesta di estradizione, i motivi del rifiuto sono notificati allo Stato Richiedente.



Articolo 10**Principio di Specialità**

1. La persona estradata in conformità al presente Trattato non può essere sottoposta a procedimento penale, giudicata, detenuta ai fini dell'esecuzione di una condanna, né sottoposta a qualsiasi altro provvedimento restrittivo della libertà personale, nello Stato Richiedente, per qualsiasi reato commesso anteriormente alla consegna e diverso da quello che ha dato luogo all'extradizione, salvo che:
 - a) la persona estradata, dopo aver lasciato il territorio dello Stato Richiedente, vi abbia fatto ritorno volontariamente;
 - b) la persona estradata non abbia lasciato il territorio dello Stato Richiedente entro quarantacinque giorni da quando ha avuto la possibilità di farlo. Tuttavia, tale periodo non comprende il tempo durante il quale tale persona non ha lasciato lo Stato Richiedente per cause di forza maggiore;
 - c) lo Stato Richiesto vi acconsenta. In tale caso, lo Stato Richiesto, previa specifica domanda dello Stato Richiedente, può prestare il consenso al perseguimento della persona estradata o all'esecuzione di una condanna nei confronti della stessa, per altro reato differente da quello che ha motivato la richiesta di extradizione, in conformità alle condizioni e nei limiti stabiliti nel presente Trattato. Al riguardo:
 - i. lo Stato Richiesto può richiedere allo Stato Richiedente la trasmissione dei documenti e delle informazioni indicati nell'Articolo 7;
 - ii. in attesa della decisione sulla domanda avanzata, la persona estradata può essere detenuta dallo Stato Richiedente nei limiti di quarantacinque giorni dalla ricezione della domanda stessa da parte dello Stato Richiesto, sempre che ciò sia autorizzato da quest'ultimo Stato.
2. Fatto salvo quanto disposto al punto c) del paragrafo precedente, lo Stato Richiedente può adottare le misure necessarie, secondo la propria legislazione, per interrompere la prescrizione.



3. Quando la qualificazione giuridica del fatto contestato è modificata nel corso del procedimento, la persona estradata può essere perseguita e giudicata per il reato diversamente qualificato a condizione che anche per tale nuovo reato sia consentita l'extradizione ai sensi del presente Trattato.

Articolo 11

Riestradizione ad uno Stato Terzo

Salvo i casi previsti nei punti a) e b) del paragrafo 1 dell'Articolo 10, senza il consenso dello Stato Richiesto, lo Stato Richiedente non può consegnare a uno Stato terzo la persona che gli è stata consegnata e che è richiesta dallo Stato terzo per reati commessi anteriormente alla consegna. Lo Stato Richiesto può richiedere la produzione dei documenti ed informazioni indicati all'Articolo 7.

Articolo 12

Arresto Provvisorio

1. In caso di urgenza, lo Stato Richiedente può domandare l'arresto provvisorio della persona richiesta in vista della presentazione della richiesta di estradizione. La domanda di arresto provvisorio è avanzata per iscritto mediante le Autorità Centrali ai sensi dell'Articolo 6 di questo Trattato o altri canali convenuti da entrambi gli Stati.
2. La domanda di arresto provvisorio contiene le informazioni di cui all'Articolo 7, paragrafo 1, del presente Trattato e la manifestazione dell'intenzione di presentare una richiesta formale di estradizione. Lo Stato Richiesto può richiedere informazioni supplementari a norma dell'Articolo 8.
3. Una volta ricevuta la domanda di arresto provvisorio, lo Stato Richiesto adotta le misure necessarie per assicurare la custodia della persona richiesta ed informa prontamente lo Stato Richiedente dell'esito della sua domanda.



4. L'arresto provvisorio e le eventuali misure coercitive imposte saranno revocate se, entro i sessanta giorni successivi all'arresto della persona richiesta, l'Autorità Centrale dello Stato Richiesto non ha ricevuto la formale richiesta di estradizione. Su motivata domanda dello Stato Richiedente, tale termine può essere esteso di quindici giorni.
5. La revoca dell'arresto provvisorio e delle misure coercitive ai sensi del precedente paragrafo 4 non impedisce l'estradizione della persona richiesta se successivamente lo Stato Richiesto riceve la formale richiesta di estradizione in conformità alle condizioni ed ai limiti del presente Trattato.

Articolo 13

Richieste di Estradizione avanzate da più Stati

Se lo Stato Richiesto riceve dallo Stato Richiedente e da uno o più Stati una richiesta di estradizione per la stessa persona, per lo stesso reato o per reati diversi, lo Stato Richiesto, nel determinare in quale Stato deve essere estradata tale persona, valuta tutte le circostanze del caso; in particolare:

- a) se le richieste sono state avanzate sulla base di un trattato;
- b) la gravità dei diversi reati;
- c) il tempo ed il luogo di commissione del reato;
- d) la nazionalità ed il luogo abituale di residenza della persona richiesta;
- e) le rispettive date di presentazione delle richieste;
- f) la possibilità di una successiva riestradizione ad uno Stato terzo.

Articolo 14

Consegna della Persona

1. Se lo Stato Richiesto concede l'estradizione, le Autorità centrali o le Autorità da queste delegate si accordano prontamente sul tempo, luogo e tutti gli altri aspetti relativi all'esecuzione dell'estradizione. Lo Stato Richiedente è altresì informato della durata della detenzione subita dalla persona richiesta ai fini dell'estradizione.



2. Il termine per la consegna della persona richiesta è di quaranta giorni dalla data in cui lo Stato Richiedente è informato della concessione dell'extradizione.
3. Se nei termini di cui al paragrafo 2 del presente Articolo, lo Stato Richiedente non ha preso in consegna l'estradando, lo Stato Richiesto pone immediatamente in libertà lo stesso e può rifiutare una nuova richiesta di estradizione nei confronti di tale persona per lo stesso reato avanzata dallo Stato Richiedente, salvo quanto diversamente disposto al paragrafo 4 del presente Articolo.
4. Se uno degli Stati non consegna o non prende in consegna l'estradando entro il termine convenuto per motivi di forza maggiore, lo Stato interessato informa l'altro e le Autorità Centrali o le Autorità da queste delegate concordano una nuova data di consegna. Restano applicabili le disposizioni di cui al paragrafo 3 del presente Articolo.
5. Quando l'estradando fugge tornando nello Stato Richiesto prima che sia terminato il procedimento penale o sia eseguita la condanna nello Stato Richiedente, tale persona può essere nuovamente estradata sulla base soltanto di una nuova richiesta di estradizione avanzata dallo Stato Richiedente per lo stesso reato. Lo Stato Richiedente non deve presentare i documenti previsti dall'Articolo 7 del presente Trattato.
6. Il periodo trascorso in stato di custodia, anche agli arresti domiciliari, dalla data dell'arresto fino alla data della consegna, è computato dallo Stato Richiedente ai fini della custodia cautelare nel procedimento penale o della pena da eseguire nelle ipotesi previste dall'Articolo 2, paragrafo 1.

Articolo 15

Consegna Differita e Consegna Temporanea

1. Se, nello Stato Richiesto, nei confronti della persona richiesta è in corso un procedimento penale o è in corso l'esecuzione della pena per un reato diverso da quello per il quale è domandata l'extradizione, lo Stato Richiesto, dopo aver deciso di concedere l'extradizione, può differire la consegna fino alla conclusione del



procedimento o alla completa esecuzione della condanna. Lo Stato Richiesto informa lo Stato Richiedente di tale differimento.

2. Tuttavia, su domanda dello Stato Richiedente, lo Stato Richiesto può, in conformità alla sua legislazione nazionale, consegnare temporaneamente la persona richiesta allo Stato Richiedente al fine di consentire lo svolgimento del procedimento penale in corso, concordando le Autorità Centrali i tempi e le modalità della consegna temporanea. La persona consegnata è detenuta durante la sua permanenza nel territorio dello Stato Richiedente ed è riconsegnata allo Stato Richiesto nel termine convenuto. Tale periodo di detenzione è computato ai fini della pena da eseguire nello Stato Richiesto.
3. Oltre al caso previsto dal precedente paragrafo 1 del presente Articolo, la consegna può essere differita quando, per le condizioni di salute della persona richiesta, il trasferimento può porre in pericolo la sua vita o aggravare il suo stato. Per tali effetti, è necessario che lo Stato Richiesto presenti allo Stato Richiedente una relazione medica dettagliata emessa da una propria struttura sanitaria pubblica competente.

Articolo 16

Procedura Semplificata di Estradizione

1. Quando la persona di cui si chiede l'extradizione dichiara di acconsentire ad essa, questa può essere concessa sulla base della sola domanda di arresto provvisorio senza che sia necessario presentare la documentazione di cui all'Articolo 7 par. 2 del presente Trattato. Tuttavia lo Stato Richiesto può richiedere le ulteriori informazioni che ritenga necessarie per accordare l'extradizione.
2. La dichiarazione di consenso della persona richiesta è valida se resa con l'assistenza di un difensore dinanzi ad un'Autorità competente dello Stato Richiesto, che ha l'obbligo di informare la persona richiesta del diritto ad avvalersi di un procedimento formale di estradizione, del diritto ad avvalersi della protezione conferitagli dal principio di specialità e del fatto che la revoca della dichiarazione stessa non avrà effetto.



3. La dichiarazione è riportata in un processo verbale giudiziario in cui si dà atto che sono state osservate le condizioni della sua validità.

Articolo 17

Consegna di Cose

1. A domanda dello Stato Richiedente, lo Stato Richiesto, in conformità alla propria legislazione nazionale, sequestra le cose rinvenute sul suo territorio e che sono nella disponibilità della persona richiesta e, quando è concessa l'extradizione, consegna tali cose allo Stato Richiedente. Per le finalità del presente Articolo, sono soggette a sequestro e successiva consegna allo Stato Richiedente:
 - a) le cose che sono state utilizzate per commettere il reato o altre cose o strumenti che possono servire quali mezzi di prova;
 - b) le cose che, provenendo dal reato, sono state trovate nella disponibilità della persona richiesta o sono state rinvenute successivamente.
2. La consegna delle cose di cui al paragrafo 1 del presente Articolo è effettuata anche quando l'extradizione, sebbene già accordata, non può aver luogo per la morte, la scomparsa o la fuga della persona richiesta.
3. Lo Stato Richiesto, al fine di dare corso a un altro procedimento penale pendente, può differire la consegna delle cose sopra indicate fino alla conclusione di tale procedimento o consegnarle temporaneamente a condizione che lo Stato Richiedente si impegni a restituirle.
4. La consegna delle cose di cui al presente Articolo non pregiudica gli eventuali diritti o interessi legittimi dello Stato Richiesto o di un terzo rispetto ad esse. In presenza di tali diritti o interessi, lo Stato Richiedente restituisce, allo Stato Richiesto o al terzo, le cose consegnate, senza oneri, appena possibile, dopo la conclusione del procedimento.

Articolo 18

Transito



1. Ciascuno Stato può autorizzare il transito attraverso il proprio territorio di una persona consegnata all'altro da uno Stato terzo in conformità alle disposizioni del presente Trattato, sempre che non si oppongano ragioni di ordine pubblico.
Lo Stato che richiede il transito inoltra allo Stato di transito, mediante le Autorità Centrali ovvero, nei casi più urgenti, attraverso l'Organizzazione Internazionale della Polizia Criminale (INTERPOL), una domanda contenente l'indicazione della persona in transito e un breve resoconto dei fatti riguardanti il caso. La domanda di transito è accompagnata dalla copia del provvedimento che ha concesso l'estradizione.
2. Lo Stato di transito assicura la custodia della persona in transito durante la sua permanenza sul suo territorio.
3. Non è richiesta alcuna autorizzazione di transito nel caso venga usato il trasporto aereo e nessuno scalo sia previsto nel territorio dello Stato di transito. Se un imprevisto scalo avviene nel territorio di detto Stato, lo Stato richiedente il transito informa immediatamente lo Stato di transito e quest'ultimo assicura la custodia della persona da far transitare per non oltre 96 ore in attesa dell'arrivo della domanda di transito prevista nel paragrafo 2 del presente Articolo.

Articolo 19

Spese

Lo Stato Richiesto provvede in ordine a tutte le necessità del procedimento derivante dalla richiesta di estradizione ed alle relative spese.

Sono a carico dello Stato Richiesto le spese sostenute nel suo territorio per l'arresto della persona richiesta e per il mantenimento in custodia fino alla consegna della stessa allo Stato Richiedente, nonché le spese relative al sequestro ed alla custodia delle cose indicate nell'Articolo 17.

Sono a carico dello Stato Richiedente le spese sostenute per il trasporto della persona estradata e delle cose sequestrate dallo Stato Richiesto allo Stato Richiedente, nonché le spese del transito di cui all'Articolo 18.

Articolo 20



Informazioni Successive

Lo Stato Richiedente, su domanda dello Stato Richiesto, fornisce prontamente allo Stato Richiesto informazioni sul procedimento o sull'esecuzione della condanna a carico della persona estradata o informazioni sull'extradizione di tale persona ad uno Stato terzo.

Articolo 21

Rapporti con altri Trattati

Il presente Trattato non impedisce agli Stati di cooperare in materia di estradizione in conformità ad altri trattati di cui entrambi gli Stati sono parti.

Articolo 22

Riservatezza delle informazioni

Entrambi gli Stati si impegnano a rispettare e mantenere il carattere di segretezza o riservatezza della richiesta di estradizione, della documentazione e delle informazioni ricevute o fornite.

Articolo 23

Soluzione di Controversie

Qualsiasi controversia derivante dall'interpretazione o dall'applicazione del presente Trattato sarà risolta mediante consultazione per via diplomatica.

Articolo 24

Entrata in Vigore, Modifica e Cessazione

1. Il presente Trattato entrerà in vigore il trentesimo giorno dalla seconda delle due notifiche con cui le Parti Contraenti si saranno comunicate ufficialmente,




attraverso i canali diplomatici, l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne di ratifica.

2. Il presente Trattato potrà essere modificato in qualsiasi momento mediante accordo scritto tra le Parti Contraenti. Ogni modifica entrerà in vigore in conformità alla stessa procedura prescritta al paragrafo 1 del presente Articolo e sarà parte del presente Trattato.

3. Il presente Trattato avrà durata illimitata. Ciascuna Parte Contraente ha facoltà di recedere dal presente Trattato in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta all'altra Parte per via diplomatica. La cessazione avrà effetto il centoottantesimo giorno successivo alla data della comunicazione. La cessazione di efficacia non pregiudicherà le procedure iniziate prima della cessazione medesima.
4. Il presente Trattato si applicherà a ogni richiesta presentata dopo la sua entrata in vigore, anche se i reati sono stati commessi prima dell'entrata in vigore.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Trattato.

FATTO a Paraná, il giorno 25 del mese 11 dell'anno 2013 in due originali ciascuno nelle lingue italiana e spagnola, entrambi i testi facenti ugualmente fede.



Per il Governo della
Repubblica Italiana



Per il Governo della
Repubblica del Panama

